

## IL DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS TRA INCERTEZZE DOGMATICHE E LETTURE RESTRITTIVE

di Francesco Lazzarini

*Previsto da tutte le codificazioni unitarie, resistente alle cicliche spinte abolizionistiche, il divieto di reformatio in peius rimane connotato da molteplici incertezze sul suo fondamento giuridico e sulla sua estensione applicativa. Il contributo, in questa prospettiva, analizza le multiformi risposte giurisprudenziali relative alla questione se, ai fini del rispetto del principio, si debba avere riguardo alla pena complessivamente inflitta, quale risulta dalle diverse operazioni di calcolo (c.d. criterio sintetico), o anche ai singoli addendi che concorrono alla determinazione del risultato finale (c.d. criterio analitico). In particolare, si considerano gli orientamenti restrittivi in punto di variazione nella misura delle circostanze quando mutino i rapporti reciproci tra gli elementi di commisurazione della pena o la qualificazione giuridica del fatto. Si intende poi sondare se la previsione del divieto di reformatio in peius continui a mantenere una sua coerenza nel sistema delle impugnazioni, per come questo si presenta anche alla luce degli ultimi interventi riformatori.*

SOMMARIO: 1. Il divieto di *reformatio in peius* e la forza della tradizione. – 2. Alla (perenne) ricerca di un fondamento giuridico. – 3. Gli effetti deformanti del principio. – 4. L'estensione applicativa del divieto di *reformatio in peius*: regola generale o norma eccezionale? – 5. I percorsi giurisprudenziali tra "criterio analitico" e "criterio sintetico": dal Codice del 1930 alla sentenza delle Sezioni unite nel caso Pellizzoni (1995) – 5.1. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel caso William Morales (2005): il "criterio analitico" quale conseguenza del principio dispositivo. – 5.2. La prima deroga introdotta "a Sezioni unite": la sentenza nel caso Papola (2013) sul giudizio di comparazione delle circostanze. – 5.3. Un'altra eccezione al "criterio analitico": il "mutamento strutturale" del reato continuato secondo le Sezioni unite nel caso C. E. (2014). – 5.4. Ancora le Sezioni Unite nel caso Acquistapace (2020): un *revirement* garantistico? – 6. La variazione nella misura delle circostanze: quale criterio risolutivo nel caso di ... – 6.1. ...riconoscimento di una nuova circostanza attenuante o riduzione della pena base? – 6.2. ...riqualificazione giuridica del fatto? – 7. Osservazioni conclusive: quali prospettive per un divieto "sgretolato"?

### 1. Il divieto di *reformatio in peius* e la forza della tradizione.

Il divieto di *reformatio in peius*, oggi enunciato dall'art. 597, comma 3, c.p.p., è senz'altro ascrivibile a quel nucleo di principi della tradizione processualpenalistica italiana capace di sopravvivere al susseguirsi delle codificazioni e, soprattutto, al variare dei modelli adottati.

Il “divieto” deve il suo nome a un celebre passo di Ulpiano<sup>1</sup>, da alcuni individuato come la prima formulazione del principio<sup>2</sup>. In realtà, la nozione di riforma “*in peius*” era intesa in un’accezione ben diversa da quella oggi invalsa<sup>3</sup>: il giurista di età severiana se ne serviva infatti per rappresentare il rischio che i giudici d’appello, istituzionalmente chiamati a rimediare agli errori commessi in primo grado, potessero riformare sentenze correttamente pronunciate. La riflessione, svolta in termini assoluti perché legata alla “giustizia” della pronuncia, poco o nulla ha a che fare con il significato attuale, del tutto relativo perché correlato all’interesse dell’appellante<sup>4</sup>.

Il divieto di *reformatio in peius*, già presente in alcuni ordinamenti preunitari, pur senza omogeneità e continuità di contenuti<sup>5</sup>, fece ingresso nel codice del 1865<sup>6</sup> e venne ribadito in quello del 1913<sup>7</sup>, nonostante le critiche di chi interpretava il principio come contrappeso a un’impostazione autoritaria che si intendeva abbandonare con la nuova codificazione<sup>8</sup>.

La forza della tradizione ebbe la meglio anche sulle forti spinte abolizionistiche che emersero nel corso dei lavori preparatori del codice del 1930. Tramontata la proposta di soppressione dell’appello<sup>9</sup>, il Guardasigilli insistette per la cancellazione del divieto di *reformatio in peius*, considerato una reliquia del passato e comunque un portato delle logiche del pregiudizio e dell’abitudine<sup>10</sup>.

---

<sup>1</sup> «Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem judicantium vel imperitiam recorrigat: licet nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est» in *D.*, 49, I, 1; tra l’altro, alcuni hanno dubitato che il passo sia effettivamente attribuibile a Ulpiano, sottolineando che vi potrebbe essere stata un’interpolazione, sul punto v. MONTAGNA (1998), p. 367, nota 1.

<sup>2</sup> GIANNUZZI (2006), p. 128; INZERILLO (2021), p. 4, nota 14.

<sup>3</sup> PISANI (2013a), p. 296.

<sup>4</sup> MONTAGNA (1998), p. 367-368; DELITALA (1927), p. 3.

<sup>5</sup> Per una rassegna del divieto di *reformatio in peius* nelle codificazioni preunitarie, v. DELITALA (1927), pp. 156 ss.

<sup>6</sup> Artt. 419 («se l’appello è stato interposto solamente dall’imputato, la pena non potrà essere aumentata») e 678 («l’accusato che avrà domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla sentenza impugnata, tranne il caso che non vi sia stata domanda di cassazione per parte del pubblico ministero») c.p.p. 1865.

<sup>7</sup> Artt. 480 («Sull’appello dell’imputato [...], allorché non abbia appellato il pubblico ministero, la sentenza non può essere riformata, nella qualità e nella misura della pena, a danno dell’imputato. Peraltro, il giudice di appello che ritenga doversi dare al reato diversa definizione, anche più grave, nei limiti della competenza del giudice di rimo grado, può stabilire la nuova definizione, pronunciando in conformità ad essa nel dispositivo della sentenza») e 529 (per il caso di annullamento con rinvio in cassazione, «il giudice di rinvio può sempre esercitare la facoltà disposta nel capoverso dell’articolo 480, ma può condannare a pena più grave di quella precedentemente inflitta solo quando l’annullamento sia stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero») c.p.p. 1913.

<sup>8</sup> MONTAGNA (1998), p. 370.

<sup>9</sup> *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, VIII, pp. 362 e 375; sul punto v. PISANI (1967), p. 6; MONTAGNA (1998), p. 370.

<sup>10</sup> *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, cit., p. 144.

Tuttavia, le resistenze furono tali che il principio fu accolto anche nella nuova codificazione<sup>11</sup>. All'assetto previgente si aggiunse, però, un correttivo di peso: l'appello incidentale del pubblico ministero. L'istituto, che rendeva possibile la *reformatio in peius*, fu concepito con la precipua funzione di scoraggiare la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie<sup>12</sup>.

Il divieto, già recepito nella legge delega 3 aprile 1974, n. 108<sup>13</sup>, sopravvisse anche nel passaggio al sistema accusatorio, entrando nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81<sup>14</sup>, nonostante la contrarietà manifestata, nel corso dell'esame parlamentare, da quanti ritenevano che il principio costituisse un incentivo alle impugnazioni temerarie e che, in quanto tale, fosse inconciliabile con le esigenze di snellezza della giustizia penale<sup>15</sup>. Peraltro, il suo recepimento nel mutato modello processuale non ha raccolto risposte univoche.

Alcuni hanno ritenuto che il divieto di *reformatio in peius* sia perfettamente compatibile con le linee di fondo del nuovo codice, bilanciando i rischi inquisitori connessi al secondo grado di giudizio e rafforzando l'impostazione favorevole ai diritti della difesa. In altri termini, si è evidenziato che «il mantenimento dell'appello richiede comunque di conservare quegli istituti che risultano funzionali agli orientamenti della riforma, così da consolidarne le scelte»<sup>16</sup>.

Altri, invece, hanno sottolineato che l'istituto, idealmente giustificato come "temperamento" di un sistema connotato in senso inquisitorio, abbia perso la sua ragion d'essere in un codice ispirato ad un modello tendenzialmente accusatorio<sup>17</sup>. A prevalere sarebbe stata, ancora una volta, la «linea della tradizione»<sup>18</sup>, in una materia, quella delle impugnazioni, condizionata dalla scelta di recepire, senza sostanziali modifiche, l'assetto tipico del sistema inquisitorio-misto<sup>19</sup>.

<sup>11</sup> Art. 515, comma 4, c.p.p. 1930 «quando l'appellante è il solo imputato, il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».

<sup>12</sup> PISANI (1967), p. 8; FLICK (2020), p. 907; FLICK (2017), p. 1760, che evidenzia come la proposta di introduzione dell'appello incidentale fosse stata avanzata già nel corso dei lavori per il codice del 1913.

<sup>13</sup> Art. 2, comma 1, n. 74, l. 3 aprile 1978, n. 108, laddove si delegava il governo a prevedere il «divieto di *reformatio in peius* nel caso di appello del solo imputato». La disposizione venne attuata nel Progetto preliminare del Codice di procedura penale all'art. 558, commi 3 e 4, su cui v. NUZZO (2007), p. 2336.

<sup>14</sup> Art. 2, comma 1, n. 92, l. 16 febbraio 1987, n. 81, che ricalca esattamente l'espressione di cui all'art. 2, comma 1, n. 74, l. 3 aprile 1978, n. 108.

<sup>15</sup> In senso abolitivo si erano espressi sia alcuni parlamentari, sia una commissione ministeriale nominata nel 1983; sul punto, v., diffusamente, PISANI (2013a), pp. 285 ss.

<sup>16</sup> SPANGHER (1988), p. 308.

<sup>17</sup> PISANI (2013b), p. 571; GAETA e MACCHIA (2009), p. 334.

<sup>18</sup> GAETA e MACCHIA (2009), p. 334.

<sup>19</sup> *Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo*

Peraltro, il codice del 1988 non si è limitato a riprodurre il divieto di *reformatio in peius* come espresso dalla legislazione previgente<sup>20</sup>. Innanzitutto, l'art. 597, comma 3, c.p.p. articola in modo più specifico l'ambito di operatività del principio, stabilendo che, in presenza dell'appello del solo imputato, il giudice non possa irrogare una pena più grave, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per causa meno favorevole, revocare benefici, facendo salva solo la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non vengano violate le norme sulla competenza. In più, l'art. 597, comma 4, c.p.p. rafforza in modo significativo la portata del divieto, stabilendo che «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

Inoltre, il legislatore ha ritenuto di ribadire la scelta di sistema operata nel 1930<sup>21</sup>, ripristinando l'appello incidentale all'art. 595 c.p.p., dopo che l'istituto era stato dichiarato incostituzionale nel 1971<sup>22</sup>. La Consulta, peraltro, aveva censurato l'attribuzione di questa facoltà alla sola parte pubblica. Il “nuovo” appello incidentale, divenuto esperibile anche dall'imputato, ha superato il vaglio di costituzionalità nel 1995<sup>23</sup>, continuando a rappresentare un contrappeso al divieto di *reformatio in peius* fino alla riforma Orlando, che ha riservato l'impugnazione ex art. 595 c.p.p. al solo imputato.

## 2. Alla (perenne) ricerca di un fondamento giuridico.

Nonostante il divieto di *reformatio in peius* vanti una «tradizione plurisecolare»<sup>24</sup>, a rimanere senza risposte univoche è, ancora oggi, la ricerca del suo fondamento giuridico. Gli innumerevoli interventi della giurisprudenza non paiono avere fatto chiarezza né sull'inquadramento teorico<sup>25</sup> né sul rango del principio in questione.

---

penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, consultabile in *Suppl. ord. n. 2 alla G.U. n. 250, Serie generale dell'anno 1988*, pp. 124-125 e 198.

<sup>20</sup> FLICK (2017), p. 1761, che sottolinea come «non v'è dunque un semplice “travaso passivo” e tralascio del divieto da un codice all'altro, ma un suo ampliamento con l'aggiunta della preclusione a introdurre delle situazioni di svantaggio giuridico o di fatto per l'appellante a quella di modificare *in peius* la pena».

<sup>21</sup> In senso opposto si era orientato il legislatore nella l. 3 aprile 1974, n. 108, il cui art. 2, comma 1, n. 72 prevedeva «l'esclusione dell'istituto dell'appello incidentale».

<sup>22</sup> Corte cost., 10 novembre 1971, n. 177.

<sup>23</sup> Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280.

<sup>24</sup> CONZ (2014), p. 2.

<sup>25</sup> DE MARTINO (2015), p. 1947.

Nelle decisioni della Corte di cassazione, per lungo tempo, si è negato che il divieto di *reformatio in peius* rappresenti un valore fondamentale. Nel 2008, la Suprema Corte ha escluso che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio in appello, operato da una sentenza straniera, violasse i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e costituisse quindi motivo ostativo all'extradizione *ex art. 705, comma 2, lett. b)*, c.p.p.<sup>26</sup>. Nello stesso senso, il giudice di legittimità si era espresso già nel 1938, ritenendo che la violazione del divieto di *reformatio in peius* fosse irrilevante ai fini del riconoscimento *ex art. 674 c.p.p. 1930*<sup>27</sup>. Inoltre, nel 2014, le Sezioni unite hanno escluso che il principio sia costituzionalmente o convenzionalmente necessitato<sup>28</sup>.

Dalla giurisprudenza costituzionale non sembrano pervenire indicazioni univoche. Vero è che la Consulta, nella sentenza n. 3 del 1974, lo classificò, in un *obiter dictum*, tra i «principi fondamentali del processo penale». Tuttavia, la forza di questa affermazione risulta di molto depotenziata per via della sua collocazione topografica, visto che la questione di costituzionalità concerneva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Di conseguenza, la dottrina maggioritaria esclude che si possa ravvisare, nella pronuncia citata, il riconoscimento del rango costituzionale del principio<sup>29</sup>.

Quanto al suo fondamento giuridico, in dottrina sono state articolate numerose ipotesi ricostruttive.

Alcuni hanno sostenuto che il divieto di *reformatio in peius* si giustifichi in forza del principio dispositivo, che riflette la regola "*ne eat iudex ultra petita partium*". Secondo questa ricostruzione, che ha trovato accoglimento anche in giurisprudenza (v., *infra*, §5), l'appello costituirebbe il riesame della sentenza nei limiti individuati dalla domanda dell'impugnante, così che il controllo del giudice mirerebbe a vagliarne la fondatezza per poi procedere, in caso di esito positivo, alla correzione della pronuncia<sup>30</sup>. La dottrina nettamente maggioritaria ha criticato questa ricostruzione per una pluralità di motivi. Innanzitutto, il principio dispositivo, come enunciato dall'art. 597, comma 1, c.p.p. si limiterebbe a consentire alle parti di determinare l'oggetto della devoluzione, non ponendo

---

<sup>26</sup> Cass., Sez. VI, 21 novembre 2008, n. 43765, Criollo Puma, in *C.E.D. Cass.*, n. 241915. In verità, il caso riguardava la *reformatio in peius* di una sentenza di primo grado impugnata dalla parte civile. Ciò non ha impedito alla Suprema Corte di esprimersi in via generale sul principio, affermando che lo stesso «non possiede pregnanza di criterio processuale univoco, di valore fondamentale o di rango costituzionale».

<sup>27</sup> Cass., 06 luglio 1938, in *Giust. pen.*, 1938, IV, 747, su cui v. anche PISANI (1967), p. 61.

<sup>28</sup> Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., in *C.E.D. Cass.*, n. 258652; nello stesso senso v. SPANGHER (2014), p. 1231; DE MARTINO (2015), p. 1949.

<sup>29</sup> PISANI (2017), p. 1522; BELLUTA (2013); GAETA e MACCHIA (2009), p. 336; più cauto a negare il significato dell'*obiter dictum* della Consulta pare invece SPANGHER (1988), p. 298.

<sup>30</sup> BELLAVISTA (1960), pp. 218 ss.; MARIANI (1962), p. 695.

ulteriori limiti al potere decisorio del giudice<sup>31</sup>. In secondo luogo, la tesi in questione pretenderebbe di applicare al processo penale un principio tipico del processo civile<sup>32</sup>, trascurando che, nel primo, non si può discorrere di *petitum* in senso tecnico<sup>33</sup>. Ne sarebbero la prova la circostanza che il giudice possa condannare l'imputato nonostante la richiesta assolutoria della parte pubblica<sup>34</sup> e la possibilità di riforma *in melius* in appello, anche quando appellante sia il solo pubblico ministero<sup>35</sup>.

In parte legata alla concezione che accentua la connotazione del processo penale come processo di parti retto dal principio dispositivo, è la tesi che ricollega il divieto di *reformatio in peius* ai canoni di terzietà e di imparzialità del giudice. Si afferma che i menzionati principi sarebbero violati laddove fosse attribuito al giudice un potere del tutto officioso di aggravamento del trattamento sanzionatorio, pur in assenza di impulso della parte pubblica<sup>36</sup>. Peraltro, a questa concezione se ne contrappone un'altra, fortemente critica verso l'attuale formulazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., che vede nei limiti ai poteri decisorio del giudice d'appello l'espressione di un contropotere privato potenzialmente in contrasto con l'art. 101, comma 2, Cost. (v, *infra*, §3).

Altri autori hanno invece ritenuto che il fondamento del divieto di *reformatio in peius* vada individuato nell'interesse ad impugnare, dovendosi escludere che l'appello proposto dall'imputato possa concludersi con un esito contrario all'interesse che l'ha animato<sup>37</sup>. Questo approdo è stato fortemente contestato da quanti hanno evidenziato come l'interesse ad impugnare sia una condizione di ammissibilità dell'appello e non un criterio in grado di conformare la decisione del giudice<sup>38</sup>. Si è aggiunto che tra l'interesse ad impugnare e il divieto di *reformatio in peius* ci sarebbero uno «sfasamento temporale di incidenza», dato che il primo opera nella fase iniziale del procedimento, mentre il secondo nella fase della decisione, e una «divergenza di contenuti e finalità», dato che il primo

---

<sup>31</sup> LOZZI (2018), p. 721.

<sup>32</sup> GAETA e MACCHIA (2009), p. 335.

<sup>33</sup> FLICK (2017), p. 1761; MALAVASI (2003), p. 156.

<sup>34</sup> PISANI (1967), p. 43.

<sup>35</sup> SANTALUCIA (2019), p. 978; LOZZI (2018), p. 721; SPANGHER (1988), p. 288.

<sup>36</sup> FLICK (2017), p. 1758; BRICCHETTI (2020), p. 2, in cui si afferma che «l'abolizione del divieto di *reformatio in peius* [...] ha come unico effetto sicuro la trasformazione del giudice (terzo in un processo di parti) in uno spauracchio (in senso figurato uno spaventapasseri)».

<sup>37</sup> DE MARSICO (1963), p. 585; parrebbe aderire a questa ricostruzione, anche se in termini non univoci, anche BONETTO (2005), p. 254.

<sup>38</sup> FLICK (2017), p. 1761; MALAVASI (2003), p. 156; MONTAGNA (1998), pp. 374-375; GAETA e MACCHIA (2009), p. 335; SANTALUCIA (2019), p. 979; BELLUTA (2013); PAULESU (2020), p. 5; LOZZI (1968), p. 112; LOZZI (2018), p. 722, che sottolinea efficacemente come il controllo sull'interesse non comporti che il giudice, all'atto di emanare la sentenza, debba effettuare un raffronto tra la decisione che intende emanare e quella impugnata.

non condiziona l'esito del processo, mentre il secondo assicura l'interesse sostanziale al contenuto della decisione<sup>39</sup>.

Un'altra tesi giustifica il principio in questione con il *favor rei* quale fondamento di tutto il processo penale<sup>40</sup>, ritenendolo l'unico criterio in grado di legittimare una restrizione ai poteri decisorii del giudice<sup>41</sup>. I sostenitori di questa ricostruzione individuano un'analogia tra il divieto di *reformatio in peius* e la retroattività *in bonam partem ex art. 2 c.p.*: in entrambi i casi, il legislatore vorrebbe assicurare che la posizione dell'imputato possa subire modifiche soltanto migliorative nel caso di emanazione di un secondo atto (che sia una sentenza o una legge)<sup>42</sup>. Anche questa opzione interpretativa non è rimasta esente da obiezioni. Si è sostenuto che il *favor rei* costituisca un principio generico ed evanescente<sup>43</sup>, mancando, tra l'altro una sua enunciazione assiomatica e generalizzatrice nel diritto vigente<sup>44</sup>. In più, si è negato che il *favor rei* sia un principio supernormativo, potendosi al più ritenere che il divieto di *reformatio in peius* sia improntato a tale criterio, non che ne sia una conseguenza logica<sup>45</sup>.

Un'opinione che vede un numero crescente di adesioni, in particolare nel contesto del codice attuale<sup>46</sup>, è quella che riconduce il principio all'effettività del diritto di difesa e del doppio grado di giurisdizione<sup>47</sup>. In particolare, si è ritenuto che, essendo l'appello una delle modalità nelle quali si estrinseca il diritto *ex art. 24, comma 2, Cost.*<sup>48</sup>, il divieto di *reformatio in peius* costituisca un limite ontologico ai poteri del giudice chiamato a decidere dell'impugnazione proposta, in propria difesa, dall'imputato<sup>49</sup>. Il principio eviterebbe infatti che il diritto di appellare si trasformi in uno strumento subdolamente finalizzato a disincentivare l'impugnazione, comprimendo la relativa garanzia<sup>50</sup>. Nella giurisprudenza più recente, non mancano riferimenti a questa concezione,

---

<sup>39</sup> SPANGHER (1988), p. 286.

<sup>40</sup> MACCHIA (2017), p. 2149; FLICK (2017), pp. 1761-1762; CONZ (2014), p. 2. La *ratio* di questo argomento si avvicina a quella riassunta nell'espressione utilizzata da GATTI (1933), p. 202, «*quod favore alicuius constitutum est, non potest in eius perniciem retorquere*».

<sup>41</sup> LOZZI (2018), p. 724; LOZZI (1968), pp. 115-116.

<sup>42</sup> LOZZI (2018), p. 724; LOZZI (1968), p. 117.

<sup>43</sup> PAULESU (2020), p. 5; PISANI (2017), p. 1523, nota 10.

<sup>44</sup> PISANI (2008), p. 577; PAULESU (2020), p. 6.

<sup>45</sup> PISANI (1967), p. 53; PISANI (2013a), pp. 296-298.

<sup>46</sup> FAMIGLIETTI (2014), p. 78, che sottolinea come, da generica tutela per lo "svantaggio", già disciplinata dall'art. 515, comma 3, c.p.p. 1930, il divieto di *reformatio in peius* sia divenuto piena attuazione del diritto di difesa.

<sup>47</sup> MONTAGNA (1998), p. 377.

<sup>48</sup> In questo senso v. anche MONTAGNA (1998), p. 377, secondo cui «il divieto di *reformatio in peius* potrebbe essere considerato quale ulteriore espressione del diritto di difesa, che già nella potestà di impugnare trova realizzazione».

<sup>49</sup> MACCHIA (2017), p. 2150; FLICK (2017), p. 1759.

<sup>50</sup> GIANNUZZI (2006), p. 131.

laddove si ricollega l'assetto normativo all'esigenza di assicurare «pienezza ed effettività» al diritto di difesa, con affermazioni che potrebbero avere implicitamente posto le basi per una rimediazione degli indirizzi più restrittivi, che hanno finora negato copertura costituzionale al principio in questione (v., *infra*, §5.4)<sup>51</sup>.

Giunge ad un risultato in parte analogo anche un'altra ipotesi ricostruttiva. Pur disconoscendo il nesso con il diritto di difesa, nella convinzione che l'appello non abbia copertura costituzionale, si è ritenuto che il divieto di *reformatio in peius* rappresenti una scelta di politica processuale, volta a incentivare l'appello come strumento di regolarità della decisione<sup>52</sup>. Nonostante le due tesi muovano da presupposti radicalmente diversi, anche questa interpretazione riconduce il principio all'esigenza di non ostacolare l'esperimento dell'impugnazione da parte dell'imputato.

Storicamente, la principale obiezione mossa a queste ultime opzioni ermeneutiche faceva leva sull'esperibilità dell'appello incidentale da parte del pubblico ministero e sottolineava come non si potesse ragionare in termini di incentivazione all'impugnazione in presenza di un istituto in grado di vanificare la portata della garanzia<sup>53</sup>.

Peraltro, l'avvenuta abrogazione dell'appello incidentale della parte pubblica ad opera della riforma Orlando impone una rimediazione della questione, potendosi attribuire all'intervento soppressivo importanti ricadute sulla *ratio* dell'art. 597, comma 3, c.p.p., che paiono trascurate tanto dal legislatore<sup>54</sup> quanto dall'elaborazione in materia. Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha infatti rotto il «quadro compromissorio»<sup>55</sup> in cui il divieto di *reformatio in peius* e

<sup>51</sup> Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.; sulla stessa linea Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 12840, Ferro, cit., peraltro v. TODARO (2021), p. 1972, secondo cui la sentenza pone il divieto in rapporto diretto con il diritto di difesa, così che, ammantato dall'inviolabilità *ex art. 24*, comma 2, Cost., il principio sembrerebbe innalzarsi a regola, se non fosse che nella stessa sentenza lo si qualifica come eccezione.

<sup>52</sup> PISANI (1967), p. 63; PISANI (2013a), p. 296; PISANI (2008), p. 577; KOSTORIS (2008), p. 916, secondo cui la legge «garantisce una serie di regole ispirate al *favor impugnationis*, prima fra tutte il divieto della *reformatio in peius*, dove, come già rilevava Carnelutti, l'ordinamento giunge ad accettare la conferma di un possibile errore giudiziario pur di favorire l'impugnazione dell'imputato».

<sup>53</sup> LOZZI (1968), pp. 113-115, secondo cui «nel momento della proposizione dell'appello, l'imputato non è per nulla garantito contro il rischio che la pronuncia di secondo grado venga ad arrecargli maggior pregiudizio della sentenza impugnata, e ciò perché il legislatore [...] consente la successiva proposizione da parte del pubblico ministero [...] di un appello incidentale appositamente preordinato alla riforma *in peius*».

<sup>54</sup> Nella relazione illustrativa allo schema del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 si legge unicamente che «l'obiettivo consiste nell'individuazione di parametri oggettivi, orientati ad un canone di stretta legalità, in presenza dei quali il pubblico ministero è legittimato all'appello, evitando che impugni solo in conseguenza dell'appello principale dell'imputato», senza menzionare le conseguenze sull'ambito applicativo dell'art. 597, comma 3, c.p.p. La relazione è consultabile in [www.governo.it](http://www.governo.it).

<sup>55</sup> GAETA e MACCHIA (2009), p. 334; Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit. parlava di «ambascioso reciproco condizionamento».



l'appello incidentale avevano convissuto dal 1930, stravolgendo la fisionomia del secondo fino a farlo diventare «l'esatto contrario» di ciò che era in origine<sup>56</sup>. L'effetto pare quello di avere accentuato la connotazione dell'appello come fase di garanzia per l'imputato. Ciò, nel contesto delle fonti internazionali, che configurano l'appello quale diritto attribuito al "condannato", senza menzionare la necessità di riconoscere la medesima facoltà alla parte pubblica (art. 2 Prot. 7 CEDU<sup>57</sup>; art. 14, par. 5, Patto int. dir. civ. pol.<sup>58</sup>). La stessa Corte costituzionale, pur mantenendosi fedele all'indirizzo che nega copertura costituzionale all'appello, non ha mancato di sottolineare che i diritti di impugnazione dell'imputato costituiscono uno sviluppo dell'art. 24, comma 2, Cost.<sup>59</sup>. Non sembra dunque azzardato sostenere che la riforma Orlando, con il rafforzamento dell'accezione garantistica dell'appello, abbia portato nuova linfa alla tesi che ricollega il divieto di *reformatio in peius* all'esigenza di tutelare il "tranquillo" esperimento dell'impugnazione da parte dell'imputato. Ciò, paradossalmente, nell'ambito di un intervento riformatore primariamente ispirato ad esigenze di deflazione processuale<sup>60</sup>.

In conclusione, va dato atto di un'ultima ipotesi interpretativa, che disconosce quelle sopra illustrate e contesta in particolare che il divieto di *reformatio in peius* possa trovare fondamento nel diritto di difesa, non potendosi dare per scontato che quest'ultimo includa la pretesa a un certo trattamento sanzionatorio favorevole<sup>61</sup>. Secondo la tesi in commento, oggi riemersa nel dibattito scientifico, ma con radici lontane<sup>62</sup>, la vera *ratio* del principio va ricondotta alla struttura cognitiva dell'appello e all'inferiorità qualitativa dell'accertamento che ivi si compie rispetto al dibattimento di primo grado, con la conseguenza che sarebbe ragionevole impedire la *reformatio in peius* da parte di un giudice che non dispone di strumenti affidabili come quelli del primo grado e che interviene a un lasso di tempo ancora superiore dalla commissione del fatto<sup>63</sup>.

---

<sup>56</sup> MACCHIA (2020), p. 937; MARANDOLA (2020), p. 292.

<sup>57</sup> «Chiunque venga dichiarato colpevole di un'infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna».

<sup>58</sup> «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge».

<sup>59</sup> Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26; Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 34.

<sup>60</sup> MARANDOLA (2020), p. 292, in cui si sottolinea che «anche l'appello incidentale [...] è stato, nella prospettiva della riduzione dell'appellabilità senza sacrificio per le ragioni della difesa, rimesso dal nuovo legislatore unicamente nelle mani all'imputato».

<sup>61</sup> PAULESU (2020), p. 5; BELLUTA (2013).

<sup>62</sup> Già MANZINI (1949), p. 555 sottolineava che il divieto di *reformatio in peius* fosse conforme a giustizia ed equità, «tanto più che, data la natura del dibattimento d'appello, il giudice di secondo grado dispone normalmente di fonti di convincimento meno sicure che il giudice di primo grado».

<sup>63</sup> PAULESU (2020), pp. 9-14.

### 3. Gli effetti deformanti del principio.

Gli esiti incerti della ricerca sulla *ratio* giustificatrice del divieto di *reformatio in peius* hanno anche portato autorevoli autori a negare che l'istituto abbia un fondamento giuridico<sup>64</sup>. A ciò si è aggiunta la denuncia di alcuni suoi effetti distorsivi.

Innanzitutto, il divieto, creando un'asimmetria tra poteri cognitivi e decisori del giudice<sup>65</sup>, darebbe luogo a notevoli disarmonie sistematiche: l'art. 597, comma 3, c.p.p. consente, ad esempio, che siano confermate in appello pene illegali o non previste dalla legge per il fatto oggetto dell'imputazione o comunque non proporzionate alla fattispecie criminosa. Lo scempenso introdotto nel sistema risulterebbe particolarmente evidente nel caso di riqualificazione giuridica del fatto, a cui non è possibile far seguire gli effetti di legge in punto di adeguamento del trattamento sanzionatorio, in contrasto con il principio di legalità *ex art. 1 c.p.*<sup>66</sup>. Anche con riferimento a queste fattispecie, si è dedotto che il divieto di *reformatio in peius* importi una deviazione del processo dalla sua normale destinazione, l'attuazione della legge<sup>67</sup>, conducendolo a un risultato «abnorme»<sup>68</sup>. Il principio in questione, tra l'altro, determinerebbe uno sconfinamento del diritto processuale sul terreno di quello sostanziale: il secondo ne uscirebbe deformato per effetto della vistosa alterazione del rapporto tra il processo e il fatto<sup>69</sup>.

Si è anche sostenuto che il divieto di *reformatio in peius* contrasti con la *ratio* del principio di soggezione del giudice alla legge *ex art. 101, comma 2, Cost.*, in quanto attribuirebbe al privato un «contropotere» in grado di vincolare l'operato del magistrato, fondato su un preteso «diritto quesito alla salvaguardia di un'imperturbabile rendita di posizione»<sup>70</sup>. Né varrebbe a vanificare l'argomento critico illustrato la notazione secondo cui l'art. 597, comma 3, c.p.p. è fonte primaria che può legittimamente conformare i poteri del giudice nel rispetto dell'art. 101, comma 2, Cost.: la disposizione costituzionale sarebbe solo formalmente rispettata, dato che il suo fondamento logico risulterebbe comunque violato da una disposizione che, priva di razionalità istituzionale, attribuisce al privato un potere neutralizzante rispetto all'agire di un organo pubblico<sup>71</sup>. Ciò si tradurrebbe anche nella violazione dei principi di autonomia e

---

<sup>64</sup> PISANI (2013a), p. 298; DELITALA (1927), p. 211.

<sup>65</sup> PAULESU (2020), p. 2.

<sup>66</sup> PISANI (2013a), p. 294.

<sup>67</sup> DELITALA (1927), pp. 117-118.

<sup>68</sup> DELITALA (1927), p. 121.

<sup>69</sup> PISANI (1967), p. 57.

<sup>70</sup> PISANI (2013b), p. 571.

<sup>71</sup> PISANI (2013a), p. 290; PISANI (2013b), p. 572.

di indipendenza del giudice, ponendo nel nulla i canoni che ispirano l'esercizio del potere discrezionale *ex artt.* 132 e 133 c.p.<sup>72</sup>.

Inoltre, da tempo si insiste sugli effetti che il divieto di *reformatio in peius* può dispiegare sull'efficienza del processo penale<sup>73</sup>, incentivando la proposizione di appelli anche manifestamente infondati, al solo scopo di ritardare la formazione del giudicato e l'esecuzione della pena, nella speranza di ottenere una sentenza di non doversi procedere motivata dall'estinzione del reato per prescrizione o, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, dalla sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale.

Infine, si è ipotizzata una frizione tra il divieto di *reformatio in peius* e la finalità rieducativa della pena *ex art.* 27, comma 3, Cost., che imporrebbe un trattamento sanzionatorio proporzionato alla gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p. e che risulterebbe sacrificata dall'impossibilità, per il giudice d'appello, di irrogare una pena corrispondente al disvalore del fatto<sup>74</sup>. Peraltro, va segnalato che le Sezioni unite, confrontandosi con questo rilievo critico, nella consapevolezza che l'istituto comprime il principio di proporzionalità della pena *ex artt.* 3 e 27 Cost., hanno sottolineato l'esigenza che quest'ultimo sia posto in bilanciamento con il diritto di difesa, alla cui effettività concorrerebbe anche l'art. 597, comma 3, c.p.p. (*v., infra*, §5.4)<sup>75</sup>.

Quanto al contesto sovranazionale, invece, meritano di essere problematizzate le potenziali ricadute del recente *dictum* della Corte di giustizia dell'Unione europea sul principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio *ex art.* 49 CDFUE. Secondo la Corte del Lussemburgo, tale disposizione impone al giudice nazionale, nell'ambito di operatività del diritto europeo, la disapplicazione della normativa interna che conduca all'inflizione di pene non proporzionate<sup>76</sup>. Peraltro, si possono già da ora articolare seri dubbi sull'eventualità che tale decisione possa condurre a limitare la portata del divieto di *reformatio in peius*: come già sottolineato, il principio stabilito dalla Corte riguarda la disapplicazione, a vantaggio dell'imputato, di sanzioni sproporzionate e non, come era avvenuto nel caso "Taricco", la possibilità di non applicare la normativa nazionale con risultati *in malam partem*<sup>77</sup>.

---

<sup>72</sup> PISANI (1967), p. 55.

<sup>73</sup> PISANI (2013b), p. 571; CIANI (2007), p. 1388; CIANI (2012), p. 3650.

<sup>74</sup> PAULESU (2020), p. 7.

<sup>75</sup> Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.

<sup>76</sup> Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 08 marzo 2022, C-205/2020, NE.

<sup>77</sup> VIGANÒ (2022), p. 17; LUPO (2022), p. 114.

#### 4. L'estensione applicativa del divieto di *reformatio in peius*: regola generale o norma eccezionale?

Un'altra questione, mai del tutto chiarita, riguarda l'estensione applicativa del principio e, in particolare, la qualificazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. come norma generale o eccezionale. Il problema che si pone è duplice, dovendosi chiarire (i) se il divieto di *reformatio in peius* si applichi, nell'ambito del giudizio di appello, anche a fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate dalla disposizione (pene, misure di sicurezza, formule di proscioglimento, benefici) e (ii) se il principio sia suscettibile di operare anche oltre i confini del giudizio di secondo grado.

Una prima tesi dà risposta negativa ad entrambi i quesiti: il principio avrebbe natura eccezionale, in quanto deroga ad alcune regole generali, tra cui quelle che disciplinano gli ordinari poteri decisorii del giudice (art. 1 c.p.) e quelle che governano l'esercizio della sua discrezionalità (artt. 132 e 133 c.p.). L'impossibilità di estendere la *ratio* dell'art. 597, comma 3, c.p.p. oltre i confini espressamente tracciati dalla norma sarebbe dunque da ricondurre all'art. 14 Preleggi, che non consente l'applicazione analogica delle norme eccezionali<sup>78</sup>. A favore di questa tesi militerebbe anche la collocazione sistematica del divieto di *reformatio in peius*, enunciato nel Libro IX al Titolo II, rubricato «Appello», e non al Titolo I, recante le «Disposizioni generali» sulle impugnazioni<sup>79</sup>.

D'altro canto, altri autori contestano che si possa attribuire rilievo decisivo al dato topografico<sup>80</sup> e riconoscono nell'art. 597, comma 3, c.p.p. l'espressione di un principio generale. L'indirizzo, consolidatosi a partire dagli anni Settanta sotto il vigore del codice abrogato e da alcuni ritenuto figlio del garantismo inquisitorio<sup>81</sup>, ha raccolto crescenti adesioni anche nel contesto della nuova codificazione. In particolare, alcuni hanno sottolineato come il principio, mirando a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, che si esprime anche nella facoltà di impugnare, debba estendersi, al pari di quello, ad ogni stato e grado del procedimento<sup>82</sup>. La spinta a riconoscere l'attitudine espansiva del divieto viene talvolta ricondotta anche all'ampliamento dei suoi confini operato dall'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. rispetto alla precedente formulazione<sup>83</sup>. Sarebbe stato

---

<sup>78</sup> PISANI (1967), p. 60; MALAVASI (2003), p. 159; PAULESU (2020), p. 2.

<sup>79</sup> PISANI (1967), p. 59.

<sup>80</sup> SPANGHER (1988), p. 285.

<sup>81</sup> MONTAGNA (1998), p. 377.

<sup>82</sup> MONTAGNA (1998), p. 377.

<sup>83</sup> MONTAGNA (1998), p. 379.

proprio il codice del 1988 a trasformare il divieto di *reformatio in peius* da eccezione a principio del processo penale<sup>84</sup>.

Inoltre, si è ritenuto inconferente il richiamo all'art. 1 c.p., volto non tanto a garantire la certezza del diritto quanto piuttosto a tutelare il cittadino dal potere punitivo dello Stato, così che non potrebbe rinvenirsi un contrasto tra la *ratio* di tale disposizione e l'art. 597 c.p.p., finalizzato a procurare all'imputato un trattamento di favore<sup>85</sup>.

In giurisprudenza, le soluzioni paiono più orientate all'apprezzamento delle singole fattispecie che alla ricostruzione del principio secondo una delle due alternative sopra illustrate.

Ad esempio, quanto all'applicabilità del divieto di *reformatio in peius* alle pene accessorie, il giudice nomofilattico pare dare costantemente risposta negativa. Questa, tuttavia, non sembra determinata dall'apprezzamento della natura eccezionale del principio, quanto piuttosto dalla considerazione secondo cui sfuggirebbero al divieto le fattispecie che rappresentano, in via automatica, conseguenze necessarie della condanna<sup>86</sup>. Del pari, si è ritenuto che non collida con l'art. 597, comma 3, c.p.p. l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie la cui applicazione sia prevista dalla legge come atto dovuto<sup>87</sup>. Non mancano precedenti in cui la natura "vincolata" del provvedimento ha finito per erodere anche le fattispecie espressamente contemplate dalla disposizione codicistica, come avvenuto in materia di confisca obbligatoria<sup>88</sup>.

Più variegato è il panorama giurisprudenziale in materia di statuizioni civili: se alcune pronunce hanno escluso l'applicabilità del principio, sottolineando che questo funge da limite alla sola pretesa punitiva dello Stato<sup>89</sup>, altre sentenze hanno considerato il divieto di *reformatio in peius* pienamente efficace anche in questo ambito<sup>90</sup>.

---

<sup>84</sup> BELLUTA (2013).

<sup>85</sup> SPANGHER (1988), p. 289.

<sup>86</sup> Cass., Sez. II, 03 marzo 2017, n. 15806, Santese, in *C.E.D. Cass.*, n. 269864; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 49759, Zabatta, in *C.E.D. Cass.*, n. 254202; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2008, n. 8231, C. F., in *C.E.D. Cass.*, n. 239474; Cass., Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8441, Ishaka, in *C.E.D. Cass.*, n. 210979. Diversamente, ricollega espressamente l'inapplicabilità del divieto di *reformatio in peius* all'eccezionalità del principio LOZZI (2018), p. 725.

<sup>87</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 39511, Bassan, in *C.E.D. Cass.*, n. 283711; Cass., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 38471, Stroppa, in *C.E.D. Cass.*, n. 277836.

<sup>88</sup> Cass., Sez. I, 1° agosto 2001, Lilli, in *Guida dir.*, 2001, XLV, 92.

<sup>89</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 53153, C., in *C.E.D. Cass.*, n. 268180; Cass., Sez. III, 07 maggio 2015, n. 42684, Pizzo, in *C.E.D. Cass.*, n. 265198; Cass., Sez. V, 18 maggio 2015, n. 25520, Vincenti Mattioli, in *C.E.D. Cass.*, n. 265147; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 38976, Ricciotti, in *C.E.D. Cass.*, n. 244558.

<sup>90</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 50709, Birri, in *C.E.D. Cass.*, n. 261757; Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 13545, Bestetti, in *C.E.D. Cass.*, n. 243132.

Più stabili sono invece gli approdi in ordine all'applicabilità del principio in altre fasi processuali.

La Suprema Corte, ad esempio, riconoscendo che il divieto sia «espressione di un principio generale», l'ha ritenuto operante anche nel giudizio di cassazione<sup>91</sup>. Pacifica è poi la sua applicabilità al giudizio di rinvio<sup>92</sup>, con l'unica eccezione, peraltro non esente da penetranti critiche, rappresentata dal “rinvio restitutorio”, quale quello che segue all'avvenuto accertamento dell'invalida instaurazione del giudizio<sup>93</sup>.

Infine, va segnalato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha negato l'operatività del divieto di *reformatio in peius* nella fase dell'esecuzione, sottolineando la diversità strutturale e cognitiva del procedimento esecutivo rispetto alle impugnazioni<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2000, n. 771, Bosco, in *C.E.D. Cass.*, n. 215727; Cass., Sez. II, 25 maggio 2021, n. 22494, Karis, in *C.E.D. Cass.*, n. 281453.

<sup>92</sup> A differenza dei codici del 1865 e del 1913, il codice vigente non estende espressamente l'ambito di operatività del divieto di *reformatio in peius* al giudizio di rinvio, sul punto v. MARANDOLA (2018a), p. 526. Per una rassegna giurisprudenziale, anche risalente, sull'estensione del principio al giudizio di rinvio, v. DINACCI (2002), pp. 170 ss., che tuttavia ricollega l'impedimento ad aggravare il trattamento sanzionatorio nella fase rescissoria non tanto al divieto di *reformatio in peius*, quanto piuttosto al fatto che, essendo la cognizione della cassazione limitata ai motivi, il loro accoglimento non può che direzionare la decisione in sede di rinvio in senso favorevole al ricorrente. In giurisprudenza, v., *ex multis*, Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.; Cass., Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 8044, D. M. A., in *Diritto e giustizia online*, 2 marzo 2012; Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, in *C.E.D. Cass.*, n. 279107; Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050, M. C., in *C.E.D. Cass.*, n. 233729.

<sup>93</sup> Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050, M. C., in *C.E.D. Cass.*, n. 233729; per un'analisi sugli indirizzi e sulle questioni attinenti all'applicabilità al giudizio di rinvio v. CARINI (2007), p. 2296; in senso critico v. CREMONESI (2006), pp. 54 ss., secondo cui «nell'impostazione adottata si finisce per penalizzare l'imputato. Infatti, qualora sia denunciato un vizio radicale che riguarda il processo di primo grado, non sanabile o non sanato, il reo potrà poi essere pregiudicato da una punizione più elevata nel giudizio successivo, mentre se avesse dedotto una irregolarità più lieve o più blanda correrà minori rischi punitivi, venendo “protetto” dal provvedimento precedente. È comunque una situazione giuridica a cui non si può ovviare, fornendo soluzioni alternative, in quanto occorre tenere presente che la massima garanzia che l'ordinamento giuridico può offrire alla persona accusata, in queste ipotesi, è quella di ottenere la regressione del procedimento con esclusione di qualsiasi valutazione concernente il giudizio annullato. In altre parole, si adotta una nuova procedura, senza che si abbiano condizionamenti pregressi». Nello stesso senso, v. SANTORIELLO (2017), pp. 1 ss.

<sup>94</sup> Cass., Sez. un., 24 novembre 2016, n. 6296, N. B., in *C.E.D. Cass.*, n. 259608, su cui v. BONCOMPAGNI (2018), pp. 71 ss.; NACAR (2017), pp. 2742 ss. Pare invece ricondurre la soluzione al divieto di *reformatio in peius* VARRASO (2017), p. 4299.

## 5. I percorsi giurisprudenziali tra “criterio analitico” e “criterio sintetico”: dal Codice del 1930 alla sentenza delle Sezioni unite nel caso Pellizzoni (1995)

Guardando alla dimensione più prettamente applicativa dell’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., ci si avvede di un problema, per il quale non pare essersi ancora consolidata una soluzione stabile. La questione da chiarire è se, ai fini del rispetto del principio, si debba avere riguardo alla pena complessivamente inflitta, quale risulta dalle diverse operazioni di calcolo, o anche ai singoli addendi che concorrono alla determinazione del risultato finale. Secondo il primo criterio (c.d. sintetico), il giudice d’appello ha la facoltà di variare, in senso peggiorativo, la misura dei “segmenti intermedi”, quali, ad esempio, la pena base, gli aumenti per la continuazione, la misura delle circostanze, purché alla fine pervenga ad un trattamento sanzionatorio non deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado. Al contrario, il secondo criterio (c.d. analitico) inibisce la modifica, in senso sfavorevole all’imputato, di qualunque elemento confluisca nel risultato finale, non essendo sufficiente la mera circostanza che la pena complessivamente irrogata in appello non risulti aumentata rispetto al giudizio di prime cure<sup>95</sup>.

Proprio con riferimento a questo aspetto, la dottrina non ha esitato a sostenere che il divieto di *reformatio in peius* costituisca «un autentico *rebus* la cui risoluzione appare ancora molto lontana dal pervenire a risultati accettabili in termini di ragionevolezza e compatibilità sistematica»<sup>96</sup>. La rassegna che segue, relativa ai principali orientamenti giurisprudenziali in materia, rende ragione di questa affermazione.

Nel vigore del codice del 1930, la posizione maggioritaria sposava il criterio sintetico, forte della formulazione dell’allora art. 515, comma 3, c.p.p., che menzionava unicamente il divieto di infliggere una «pena più grave per specie o quantità» e di revocare benefici. Si sottolineava, infatti, che la disposizione di legge facesse implicitamente riferimento al solo dispositivo e non anche alla motivazione o ai passaggi intermedi necessari per giungere al trattamento sanzionatorio complessivo<sup>97</sup>.

L’indirizzo prevalente mutò con l’approvazione del codice attuale, che, come si è visto (v., *supra*, §1), non si limita a ribadire il divieto di *reformatio in peius*<sup>98</sup>, ma lo articola in modo più analitico e, soprattutto, prevede, all’art. 597, comma 4, c.p.p., un’ipotesi di riduzione obbligatoria della pena, statuendo che «in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati

<sup>95</sup> L’efficace terminologia “analitico”/“sintetico”, poi invalsa, si deve a BELLUTA (2013).

<sup>96</sup> LUDOVICI (2014), p. 2849.

<sup>97</sup> BELLUTA (2013); GIANNUZZI (2006), p. 130.

<sup>98</sup> FLICK (2017), p. 1761.

concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Come scritto nella Relazione al progetto preliminare del codice, la disposizione venne introdotta allo scopo di rafforzare la portata del principio rispetto alla formulazione previgente<sup>99</sup>. La finalità era chiaramente quella di evitare che la garanzia venisse vanificata dal “meccanismo compensativo” affermatosi in precedenza<sup>100</sup>. Da questo punto di vista, in dottrina si è attribuita al “nuovo” comma 4 efficacia risolutiva della disputa circa l’applicabilità del principio anche ai segmenti intermedi che concorrono alla determinazione del trattamento sanzionatorio finale<sup>101</sup>. Alcuni hanno anche sottolineato come il comma 4 sia, in verità, un corollario necessitato del comma 3, ritenendo che l’aumento di singole componenti di pena, pur nel limite di quella complessivamente inflitta, degradi, anche se in via indiretta, la posizione dell’imputato<sup>102</sup>.

La portata della novità venne colta anche dalle Sezioni unite, che intervennero sulla questione nel 1995 riguardo al caso Pellizzoni<sup>103</sup>. Confrontandosi con la formulazione del principio nel nuovo codice, la Suprema Corte, valorizzando l’interazione tra il comma 3 e il comma 4 dell’art. 597 c.p.p., rilevò la violazione del divieto di *reformatio in peius* quando condannato in primo grado l’imputato per più fatti in continuazione, il giudice d’appello l’avesse assolto da alcuni reati satellite e tuttavia confermato il trattamento sanzionatorio, apportando un aumento alla pena base.

---

<sup>99</sup> Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, cit., p. 129.

<sup>100</sup> DE MARTINO (2015), p. 1945; FAMIGLIETTI (2014), p. 78; GIANNUZZI (2006), p. 129; SPANGHER (2014), p. 1232; LUDOVICI (2014), p. 2854, secondo cui «nello stabilire che, in caso di accoglimento dell’appello in ordine ad un reato concorrente o ad una circostanza, la pena complessiva è «corrispondentemente diminuita» il legislatore – come rivelato dal senso proprio delle parole – ha voluto soltanto garantire che il potere del giudice del gravame di modificare gli elementi interni della pena non venga esercitato con modalità tali da vanificare la *reformatio in melius* scaturente dall’accoglimento dell’impugnazione».

<sup>101</sup> MONTAGNA (1998), p. 389; BARGIS e BELLUTA (2013), p. 20.

<sup>102</sup> FIFI (2002), p. 509; LUDOVICI (2014), p. 2854; NUZZO (2008), p. 205.

<sup>103</sup> Cass., Sez. un., 12 maggio 1995, n. 5978, Pellizzoni, in *Cass. pen.*, 1995, 3329. Con riferimento all’art. 597, comma 4, c.p.p., la Suprema Corte chiarì anche che il dovere di diminuire la pena sorge «in ogni caso», pure quando, oltre all’imputato, abbia appellato anche il pubblico ministero, la cui impugnazione non può avere effetti di aumento sugli elementi cui si riferisce, ma non può impedire le diminuzioni corrispondenti all’accoglimento dei motivi della parte privata.



5.1. *La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel caso William Morales (2005): il “criterio analitico” quale conseguenza del principio dispositivo.*

La sentenza nel caso Pellizzoni, interpretata anche dalla dottrina come adesione al “criterio analitico”, rese minoritario, ma non estinse, l’indirizzo contrario<sup>104</sup>. Ciò portò il massimo organo nomofilattico a intervenire di nuovo, dieci anni dopo, con la sentenza nel caso William Morales<sup>105</sup>, ribadendo il principio secondo cui, nel contesto della nuova codificazione, il divieto di *reformatio in peius* debba ritenersi esteso alle singole componenti della pena.

Secondo la Suprema Corte, il comma 4, riconoscendo quali «elementi autonomi» gli aumenti o le diminuzioni per le circostanze e l’aumento per la continuazione, estende la portata del principio a tutti gli elementi di calcolo della pena, comportando l’impossibilità di elevarla per qualunque “segmento intermedio”.

A detta del giudice nomofilattico, questa soluzione deve ritenersi imposta anche dal principio devolutivo *ex art. 597, comma 1, c.p.p.*, secondo cui l’appello attribuisce al giudice la cognizione limitatamente ai punti ai quali si riferiscono i motivi proposti: la disposizione «non si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti” lascia chiaramente intendere che [...] la decisione non può che essere nel senso dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi, i quali [...] sono strettamente collegati alle “richieste”, cioè al *petitum* sostanziale dell’impugnazione».

Al di là della condivisibilità del risultato, a suscitare perplessità è l’*iter* argomentativo della sentenza e, in particolare, la considerazione secondo cui il divieto di *reformatio in peius* sarebbe diretta conseguenza del principio devolutivo. L’assunto pare fondarsi su un’erronea interpretazione dell’art. 597, comma 1, c.p.p. e dell’attuale conformazione del giudizio di appello. Nell’attribuire al giudice la cognizione dei «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti», il codice non vincola affatto il giudice al riscontro della fondatezza o dell’infondatezza di questi ultimi, ma identifica il *devolutum* con riferimento a tutte le questioni afferenti al punto attinto dalle censure di parte<sup>106</sup>. Ciò significa che, se l’imputato appella denunciando, ad esempio,

---

<sup>104</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. I, 17 giugno 1997, B., in *C.E.D. Cass.*, n. 20857; Cass., Sez. IV, 23 dicembre 2003, n. 4890 F., in *C.E.D. Cass.*, n. 229383, secondo cui «il divieto della “*reformatio in peius*” non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base in misura più elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore a quella irrogata nel precedente giudizio»; Cass., Sez. II, 23 settembre 2005, n. 42354, Battaglia, in *C.E.D. Cass.*, n. 232742.

<sup>105</sup> Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910, William Morales, in *C.E.D. Cass.*, n. 232066.

<sup>106</sup> BELLUTA (2013); LUDOVICI (2014), p. 2856.

l'erronea quantificazione della pena *ex art. 133 c.p.*, il perimetro cognitivo del giudice si estende al trattamento sanzionatorio in ogni sua parte, avendo ad oggetto l'intero punto sulla pena e non la specifica doglianza del motivo. Sulla base del solo art. 597, comma 1, c.p.p., il giudice, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, ben potrebbe aggravare il trattamento sanzionatorio, oggetto pieno della sua cognizione<sup>107</sup>. Questa operazione è preclusa proprio dal comma 3 e dallo sfasamento, che questo impone, tra la sfera della cognizione e quella della decisione, escludendo epiloghi *in malam partem*<sup>108</sup>. A ragionare diversamente, del resto, i commi 3 e 4 dell'art. 597 c.p.p. sarebbero norme superflue e prive di utilità, visto che la tutela da questi predisposta sarebbe interamente inglobata dal comma 1<sup>109</sup>. Inoltre, se portata alle estreme conseguenze, la ricostruzione incentrata sul principio devolutivo farebbe sì che, in caso di impugnazione del pubblico ministero, al giudice sarebbe preclusa la riforma *in melius* della sentenza<sup>110</sup>. Ciò, a maggior ragione, a seguito della Riforma Orlando, che, accentuando la connotazione antagonistica della parte pubblica nell'ambito del gravame di merito, ha escluso che l'appello possa essere proposto da quest'ultima per conseguire effetti favorevoli all'imputato.

Il ragionamento della Suprema Corte, tra l'altro, pare non apprezzare la fondamentale differenza tra l'art. 597, comma 1, c.p.p., che estende la cognizione del giudice d'appello ai punti oggetto delle censure di parte, e l'art. 609, comma 1, c.p.p., che restringe la cognizione della Cassazione ai «motivi proposti». È solo in quest'ultimo caso che al giudice si prospetta l'alternativa tra l'accoglimento e la reiezione del motivo. Una lettura diversa svaluta le differenze strutturali tra le due impugnazioni e non considera la logica del riesame nel merito, posta a fondamento dell'appello quale mezzo di gravame<sup>111</sup>. In appello, infatti, il motivo è lo strumento che individua il punto della sentenza su cui il giudice dell'impugnazione si pronuncia *ex novo*, a prescindere dalle specifiche deduzioni di parte, senza che derivino vincoli dalle alternative decisorie prospettate dall'appellante<sup>112</sup>.

In ogni caso, la sentenza nel caso William Morales non ha risolto in via definitiva la questione. Al di là della non isolata "ribellione" delle Sezioni

---

<sup>107</sup> SANTALUCIA (2019), p. 976; MAZZA (2020), pp. 5 ss.

<sup>108</sup> SANTALUCIA (2019), p. 976.

<sup>109</sup> TROISI (2017), p. 1822; LUDOVICI (2014), pp. 2856-2857, che esclude anche che «la scelta di non limitare la cognizione ai motivi di gravame può dirsi giustificata dalla volontà del legislatore di consentire al giudice di accogliere le richieste dell'impugnante per ragioni diverse da quelle prospettate nel gravame posto che allora non si vede il perché la legge non abbia fatto ricorso a formule ben più esplicite come accaduto, ad esempio, in tema di riesame».

<sup>110</sup> LUDOVICI (2014), p. 2857.

<sup>111</sup> Si esprime in questi termini, seppur su un tema diverso, MAZZA (2020), pp. 5 ss.

<sup>112</sup> DINACCI (2002), p. 176.

semplici ad accogliere i principi ivi espressi<sup>113</sup>, negli anni successivi si sono susseguiti alcuni interventi, anche delle Sezioni unite, che hanno progressivamente eroso la valenza del principio generale enunciato nel 2005.

## 5.2. La prima deroga introdotta “a Sezioni unite”: la sentenza nel caso Papola (2013) sul giudizio di comparazione delle circostanze.

Nel 2013, è stata la volta della sentenza nel caso Papola<sup>114</sup>, riguardante le fattispecie in cui, esclusa in appello una delle aggravanti (o riconosciuta un’ulteriore attenuante), il giudice pervenga comunque ad un giudizio di equivalenza tra le circostanze residue<sup>115</sup>.

Le Sezioni unite hanno dapprima richiamato il discusso *dictum* della sentenza nel caso William Morales, secondo cui il divieto di *reformatio in peius* discende dal principio devolutivo *ex art. 597, comma 1, c.p.p.* In seguito, però, la Cassazione ha però rilevato che, in deroga alla previsione del comma 1, l’ambito di cognizione del giudice d’appello sia suscettibile di ampliamento, anche in via officiosa, nei casi previsti dall’art. 597, comma 5, c.p.p., tra cui rientra il giudizio di comparazione tra le circostanze. Secondo i giudici, inoltre, l’obbligo di riduzione previsto dal comma 4 si può applicare alle sole ipotesi di aggiunta o di eliminazione di autonome componenti della pena e non ai casi in cui si deve operare un giudizio di bilanciamento, caratterizzato da autonomia e discrezionalità. Sarebbe incongruo, infatti, presumere in via assoluta la necessità di modifica della precedente statuizione, visto che le circostanze di segno opposto vanno “pesate” e un’alterazione dei termini in comparazione non comporta necessariamente un’alterazione del giudizio precedente. Ne consegue, secondo la Cassazione, che il giudizio di bilanciamento già formulato può essere confermato, purché il giudice motivi adeguatamente.

In dottrina, la pronuncia ha raccolto diverse critiche, soprattutto nella parte in cui ha fatto leva sulle peculiarità del giudizio di bilanciamento per limitare l’ambito operativo dell’art. 597, comma 4, c.p.p. La disposizione, del resto, non

---

<sup>113</sup> *Ex multis*, v. Cass., Sez. I, 13 marzo 2007, n. 13702, Santapaola, in *C.E.D. Cass.*, n. 236433; Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 19132, Bussu, in *C.E.D. Cass.*, n. 244184; Cass., Sez. III, 24 marzo 2010, n. 25606, Capolino e altri, in *C.E.D. Cass.*, n. 247739.

<sup>114</sup> Cass., Sez. un., 18 aprile 2013, n. 33742, Papola, in *C.E.D. Cass.*, n. 255660.

<sup>115</sup> Escludevano la violazione del divieto di *reformatio in peius* in caso di conferma del precedente giudizio di bilanciamento, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 13870, Squillaci, in *C.E.D. Cass.*, n. 246685; Cass., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41566, Tantucci, in *C.E.D. Cass.*, n. 248457; Cass., Sez. VI, 03 ottobre 2012, n. 41220, Caravelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 254261; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2013, n. 10176, Andreis, in *C.E.D. Cass.*, n. 254262.

accenna a eventuali limiti all'obbligo di *reformatio in melius* derivanti dalla sussistenza di residue circostanze di segno diverso<sup>116</sup>.

Secondo alcuni, tra l'altro, il riferimento al giudizio di comparazione, contenuto nel comma 5, si riferisce alle ipotesi nelle quali il giudice d'appello abbia d'ufficio applicato una circostanza attenuante, al fine di ridurre la pena<sup>117</sup>. Nell'interpretazione della Suprema Corte, invece, questa disposizione, ispirata al *favor rei*, diviene la base per un risultato *in malam partem*<sup>118</sup>.

La pronuncia, infine, presenterebbe particolari criticità nella parte in cui pare svincolare i poteri decisorii esercitabili in via officiosa dall'operatività del divieto di *reformatio in peius*<sup>119</sup>.

### 5.3. Un'altra eccezione al "criterio analitico": il "mutamento strutturale" del reato continuato secondo le Sezioni unite nel caso C. E. (2014).

Nel 2014, si sono pronunciate nuovamente le Sezioni unite nel caso C. E., chiamate a stabilire se, quando più fatti sono avvinti dalla continuazione e il giudice d'appello individua il reato più grave in modo difforme dalla sentenza del grado precedente, la pronuncia di seconde cure possa apportare per uno dei reati satelliti aumenti più elevati, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore<sup>120</sup>.

Come nella sentenza Papola, il giudice nomofilattico non ha mancato di aderire al principio enunciato dalla sentenza William Morales, riconducendo il divieto di *reformatio in peius* al principio devolutivo, che giustificerebbe la preclusione verso soluzioni peggiorative. Anche in questa occasione, tuttavia, la fedeltà al precedente non è andata oltre le premesse: ricorrendo alla tecnica del *distinguishing*, le Sezioni unite sono giunte ad una soluzione che disconosce il "criterio analitico", in forza delle asserite peculiarità del reato continuato<sup>121</sup>.

L'applicazione del cumulo giuridico e la conseguente unificazione del trattamento sanzionatorio presupporrebbero l'esatta individuazione dei termini

---

<sup>116</sup> ROMEO (2013), che, polemicamente, richiama il detto «dove è chiara la lettera, non fare oscura glossa».

<sup>117</sup> LUDOVICI (2014), p. 2852.

<sup>118</sup> ROMEO (2013).

<sup>119</sup> LUDOVICI (2014), p. 2852.

<sup>120</sup> Nella giurisprudenza precedente, escludevano la violazione del divieto di *reformatio in peius* in caso di novazione strutturale del reato continuato, *ex multis*, Cass., Sez. VI, 05 dicembre 2013, n. 49820, Billizzi, in *C.E.D. Cass.*, n. 258193; Cass., Sez. V, 02 dicembre 2011, n. 12136, Mannavola, in *C.E.D. Cass.*, n. 252699; Cass., Sez. VI, 24 maggio 1994, n. 10101, Catracchi, in *C.E.D. Cass.*, n. 199557.

<sup>121</sup> FAMIGLIETTI (2014), p. 82, secondo cui se da una parte, nel richiamare la sentenza William Morales del 2005, si rintraccia il fondamento del divieto di *reformatio in peius* nel «principio della domanda», dall'altra parte, si ratifica una sostanziale disapplicazione della regola.

che lo compongono e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Ove questi elementi mutino, il meccanismo di unificazione subirebbe una disposizione «novazione strutturale»: l'oggetto del raffronto non sarebbe più il medesimo, così che non potrebbe operare altro limite che non quello derivante dalla pena complessivamente inflitta. Secondo i giudici, il procedimento di realizzazione del cumulo presupporrebbe una specifica *relatio* tra pena base e aumenti, che verrebbe stravolta laddove mutassero il reato più grave e la sequenza tra i fatti avvinti dalla continuazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che a favore di questa soluzione militi l'art. 597, comma 4, c.p.p., nella parte in cui fa riferimento alla «pena complessiva irrogata»: il legislatore avrebbe assunto quali riferimento e vincolo per il giudice solo la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono<sup>122</sup>.

Anche questa pronuncia non ha mancato di sollevare perplessità.

Innanzitutto, premesso che la continuazione è finalizzata ad assicurare un trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale, si è sostenuto che, nel ragionamento della Corte, proprio questo istituto, ispirato a una logica di *favor rei*, legittimi paradossalmente l'inoperatività della garanzia *ex art. 597, comma 4, c.p.p.*<sup>123</sup>.

In secondo luogo, alcuni hanno ritenuto che la sentenza non abbia correttamente applicato le regole sul giudicato penale: anche nel caso della continuazione, a ogni imputazione corrisponderebbe una sentenza in tutto e per tutto autonoma così che la mancata impugnazione (o il suo rigetto) in relazione a uno o più reati comporterebbe il passaggio in giudicato dei relativi capi e, quindi, dei punti della decisione inerenti alle pene inflitte per ciascun fatto in concorso<sup>124</sup>.

Infine, l'enfatizzazione del riferimento normativo alla «pena complessiva irrogata» è parsa trascurare la valorizzazione delle sue singole componenti come elementi autonomi, da cui discende l'obbligo di *reformatio in melius* per il caso di accoglimento dell'appello dell'imputato<sup>125</sup>. A ragionare diversamente, del resto, l'art. 597, comma 4, c.p.p. sarebbe norma inutile, visto che la preclusione all'aumento della pena complessiva è già sancita dal comma 3 della stessa disposizione.

---

<sup>122</sup> Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.

<sup>123</sup> LUDOVICI (2014), p. 2850.

<sup>124</sup> LUDOVICI (2014), p. 2853; CONZ (2014), p. 9.

<sup>125</sup> FAMIGLIETTI (2014), p. 83.

#### 5.4. Ancora le Sezioni Unite nel caso Acquistapace (2020): un revirement garantistico?

Da ultimo, le Sezioni unite sono intervenute nel caso Acquistapace (2020)<sup>126</sup>, con una sentenza che pare imprimere una parziale inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, in cui sembrava prevalere una lettura marcatamente restrittiva del divieto di *reformatio in peius*.

Nel caso di specie, era stata irrogata in primo grado una pena illegale perché inferiore al minimo edittale e la stessa era stata diminuita in misura inferiore a quanto previsto per la scelta del rito abbreviato. Alla Cassazione è stato chiesto di chiarire se, in accoglimento dell'impugnazione dell'imputato relativo alla misura della riduzione, il giudice d'appello sia tenuto ad operarla nella misura di legge, pur perpetuando la situazione di illegalità<sup>127</sup>.

Al di là delle peculiarità del caso, relativo a una diminuzione processuale non espressamente contemplata dall'art. 597, comma 4, c.p.p., la sentenza è comunque significativa perché esclude che l'accoglimento delle censure di parte possa essere neutralizzato in via di compensazione. Secondo i giudici, ciò ridonderebbe in una violazione del principio devolutivo, ricostruito in continuità con la sentenza nel caso William Morales, e dell'effettività della difesa, che postulerebbe l'accesso al mezzo di impugnazione e l'ottenimento di una decisione che offra reale risposta e concreto rimedio ad un vizio ritualmente dedotto. Nel caso di fondatezza del motivo, infatti, il giudice dovrebbe limitarsi ad assumere le conseguenti determinazioni in punto di riduzione della pena.

Ferma la criticabilità delle riflessioni svolte con riguardo al rapporto tra il divieto di *reformatio in peius* e il principio dispositivo, la sentenza sembra rilevante in due direzioni. In primo luogo, riafferma la validità generale del "criterio analitico"<sup>128</sup>, messa in discussione dalle stesse Sezioni unite con le pronunce che si sono sopra richiamate. In secondo luogo, pare sbilanciarsi a favore del riconoscimento di un nesso tra la garanzia dell'art. 597 c.p.p. e l'effettività del diritto di difesa, con affermazioni che, tra l'altro, sembrano avere avuto seguito nella giurisprudenza successiva<sup>129</sup>.

---

<sup>126</sup> Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.

<sup>127</sup> Nella giurisprudenza precedente, nel senso che la mancata riduzione viola il divieto, v., *ex multis*, Cass., Sez. V, 9 maggio 2019, n. 44088, Dzemaili, in *C.E.D. Cass.*, n. 277845; di contro, nel senso che la conferma della pena inflitta non contrasta con l'art. 597 c.p.p., v., *ex multis*, Cass., Sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51615, Pala, in *C.E.D. Cass.*, n. 271604.

<sup>128</sup> TODARO (2021), p. 1971.

<sup>129</sup> Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 12840, Ferro, cit.

## 6. La variazione nella misura delle circostanze attenuanti: quale criterio risolutivo nel caso di...

Nell'ampia casistica sul divieto di *reformatio in peius*, emergono alcune fattispecie che, nel sostanziale disinteresse della dottrina, presentano significative ricadute sistematiche e continuano a generare smottamenti giurisprudenziali di rilievo. Il riferimento corre, in particolare, a due eventualità: (i) quella in cui, affermata in primo grado la sussistenza di una o più attenuanti, in appello si riconosca un'ulteriore circostanza dello stesso segno o si vari la misura della pena base (v., *infra*, 6.1) e (ii) quella in cui, ritenuta in primo grado la sussistenza di un'attenuante, in seconde cure muti la qualificazione giuridica del fatto (v., *infra*, 6.2). In entrambi i casi, si tratta di capire se la misura delle circostanze determinata nella sentenza di prime cure possa subire ridimensionamenti in senso sfavorevole all'imputato, fermo restando, naturalmente, il limite della pena complessivamente inflitta.

### 6.1. ... riconoscimento di una nuova circostanza attenuante o riduzione della pena base?

La questione non dovrebbe suscitare particolari problemi, se si considerano (i) la *ratio legis*, desumibile dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 597 c.p.p., volti a valorizzare le singole componenti del trattamento sanzionatorio quali elementi autonomi; (ii) l'*intentio legislatoris* di superare, con la nuova formulazione, i meccanismi compensativi affermatasi nel vigore del codice del 1930, resa esplicita anche nei lavori preparatori; (iii) il riconoscimento del "criterio analitico" quale regola generale in materia di divieto di *reformatio in peius*, come emerge senza ambiguità fin dalla sentenza nel caso William Morales (2005) (v., *supra*, §5.2), la cui portata generale è stata di recente ribadita dalla sentenza nel caso Acquistapace (2020) (v., *supra*, §5.4).

Non mancano pertanto pronunce che, in applicazione del criterio analitico, risolvono la questione escludendo la possibilità di rimodulare la misura delle circostanze<sup>130</sup>, visto anche che le fattispecie indicate non ricadono nell'ambito di applicabilità delle, pur discusse, "eccezioni" elaborate dalle Sezioni unite, non

---

<sup>130</sup> Cass., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 49163, K. A., in C.E.D. Cass., n. 275025, secondo cui «viola il divieto di *reformatio in peius* il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado»; nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 45236, S. A., in C.E.D. Cass., n. 257775; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2021, n. 34342, Bovati, in C.E.D. Cass., n. 281829.

trattandosi di concorso eterogeneo di circostanze (v., *supra*, §5.3) o di mutamento della struttura del reato continuato (v., *supra*, §5.5).

Eppure, come spesso accade, le eccezioni dimostrano una certa attitudine espansiva e le affermazioni impiegate per legittimare gli strappi alla regola travalicano i confini delle fattispecie cui si riferivano ed entrano nel circuito giurisprudenziale, generando nuovi sviluppi e problematiche. Il risultato, nella materia in questione, non è altro che un'ulteriore complicazione del «calescopio proteiforme di approdi»<sup>131</sup>, che rende ancora più difficile ricostruire il principio in maniera unitaria e sistematica.

In particolare, a venire il rilievo è l'orientamento delle Sezioni unite in materia di continuazione (v., *supra*, §5.4), da cui emerge che, perché operi il divieto di *reformatio in peius*, non è sufficiente che ad impugnare sia il solo imputato, ma è anche necessario che l'oggetto del raffronto sia il "medesimo": in caso contrario, difetterebbe un «requisito implicito e logicamente intrinseco» al principio *ex art. 597*, commi 3 e 4, c.p.p.<sup>132</sup>.

Fa espresso riferimento alla sentenza in questione l'indirizzo, di recente emerso nella giurisprudenza della Suprema Corte, che ammette una rimodulazione sfavorevole delle circostanze riconosciute in primo grado, laddove in appello sia diminuita la pena base o sia ritenuta sussistente un'ulteriore circostanza attenuante. Secondo la Cassazione, in questi casi, varierebbero i parametri di raffronto dando luogo a un vero e proprio *novum*, così da escludere l'applicabilità del principio della sentenza nel caso William Morales. L'automatismo imposto dall'art. 597, comma 4, c.p.p. non sarebbe infatti percorribile nel caso di modifica «di un segmento o della sequenza o dei rapporti reciproci». A detta della Suprema Corte, infatti, si dovrebbe avere riguardo «oltre che al numero e alla natura degli elementi fattuali e giuridici che concorrono alla determinazione della pena, anche ai loro rapporti reciproci, giacché l'incidenza di ogni elemento varia a seconda della relazione in cui viene a trovarsi con tutti gli altri». In questi casi, andrebbe consentita la migliore modulazione della pena nei suoi segmenti interni, tenuto conto che «la discrezionalità del giudice nell'adeguamento del trattamento sanzionatorio al caso concreto rifugge da meccanismi rigidi»<sup>133</sup>.

Il ragionamento della Cassazione pare avere importanti ricadute, in particolare nella parte in cui indica, quali componenti della pena capaci di dare luogo a relazioni reciproche, anche la pena base e la pena per i reati satellite. La variazione di queste ultime, nell'apprezzamento discrezionale del giudice di

<sup>131</sup> TODARO (2021), p. 1970.

<sup>132</sup> DE MARTINO (2015), p. 1948.

<sup>133</sup> Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit., che richiama Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., in C.E.D. Cass., n. 261034, su cui v. *infra*.



merito, potrebbe dunque alterare i rapporti con l'apparato circostanziale, autorizzando a una sua rimodulazione in senso sfavorevole all'imputato<sup>134</sup>.

A far rivivere il meccanismo delle compensazioni tra le componenti interne della pena basterebbe pertanto una qualsiasi modifica nel numero o nella natura degli «elementi fattuali e giuridici che concorrono alla [sua] determinazione», posto che, in tal caso, muterebbe l'oggetto del raffronto: ogni rivalutazione, effettuata dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, varrebbe a escludere la riconosciuta autonomia delle componenti della pena.

Viene da chiedersi se, a indurre la Cassazione a tali statuizioni, siano state le peculiarità dei casi di specie, in cui la riduzione della misura delle attenuanti generiche rispetto al primo grado si legittimava anche alla luce delle sovrapposizioni tra gli elementi valutati ai fini della concessione di queste ultime e l'attenuante della provocazione, ritenuta sussistente per la prima volta in appello<sup>135</sup>. Se è vero che questa era la *ratio decidendi* delle pronunce richiamate, è altrettanto vero che le affermazioni della Suprema Corte hanno ben più ampia portata. Resta da capire se queste ultime possano costituire le basi di un nuovo e generalizzato irrigidimento degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

In ogni caso, l'approdo pare contestabile da una pluralità di punti di vista.

Innanzitutto, va sottolineato come la Cassazione pretenda di trasferire un principio, elaborato con esclusivo riferimento al mutamento della «entità ontologica»<sup>136</sup> del reato continuato, a fattispecie che nulla hanno a che fare con novazioni nella struttura costitutiva del reato. Quest'ultima, infatti, pare mancare, ad esempio, nel caso di una semplice rivalutazione della gravità del fatto tale da indurre a una riduzione, anche irrisoria, della pena base. Il tentativo sembra quello di riabilitare, con una diversa veste giuridica, il "criterio sintetico": del resto, è a quest'ultimo che, nel passato, si sono espressamente richiamati i precedenti nei quali si è negato l'obbligo di mantenere inalterato il rapporto tra la pena base e le circostanze attenuanti<sup>137</sup>.

Al di là di queste considerazioni, sembra che, in relazione, ad esempio, al caso in cui in appello si riconosca la sussistenza di una nuova attenuante, in accoglimento del motivo di impugnazione dell'imputato, il dettato dell'art. 597, comma 4, c.p.p. non lasci spazio a dubbi, prevedendo l'obbligo di operare una corrispondente riduzione del trattamento sanzionatorio. Così dovrebbe essere

---

<sup>134</sup> Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.

<sup>135</sup> Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 16958, El Ancer, in *DeJure*; anche Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit. riconosce che le parziali sovrapposizioni siano cui «evento non infrequente nel caso in cui [...] vengano in gioco le circostanze attenuanti generiche». Peraltro, vi sono casi analoghi di sovrapposizione della provocazione con le attenuanti generiche in cui la cassazione applica il criterio analitico: Cass., Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 45236, S. A., in *C.E.D. Cass.*, n. 257775.

<sup>136</sup> Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.

<sup>137</sup> Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 19132, B. U., in *C.E.D. Cass.*, n. 251158.

pure secondo l'insegnamento della sentenza nel caso Papola, che ha escluso l'obbligo di *reformatio in melius* quando si debba operare un giudizio di bilanciamento, facendolo salvo per le ipotesi di aggiunta o di eliminazione di autonome componenti della pena. Se già quella pronuncia non era andata esente da critiche per via dell'assenza, nel testo legislativo, di limiti alla piena operatività del dovere di ridurre il trattamento sanzionatorio, l'orientamento in questione pare ancor meno condivisibile, laddove introduce un'ulteriore deroga, con riferimento a una fattispecie che nulla ha a che fare con la necessità di comparare circostanze di segno opposto e con la discrezionalità connaturata al giudizio di bilanciamento.

Inoltre, sembra improprio il riferimento operato dalla giurisprudenza alla «necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio», che «dovrebbe portare ad escludere ogni automatismo, atteso che, diversamente, vi sarebbe un concreto rischio di applicare una pena sganciata dall'accertamento del fatto»<sup>138</sup>. La tesi in questione pare trascurare che il pericolo di infliggere una pena non adeguata al disvalore del fatto è connaturato al concreto operare del divieto di *reformatio in peius*: si tratta di un rischio che il legislatore assume pur di non ostacolare l'esperimento dell'impugnazione. Tra l'altro, sono le stesse Sezioni unite a rimarcare l'esigenza che il principio di proporzionalità della pena entri in bilanciamento con l'effettività del diritto di difesa (v., *supra*, §3)<sup>139</sup>.

Del pari, non si possono condividere i riferimenti all'esercizio del potere discrezionale<sup>140</sup>, quale elemento insopprimibile della funzione giurisdizionale. Del resto, si tratta di una disposizione la cui *ratio* risiede proprio nella limitazione della discrezionalità del giudice, che trova giustificazione, come si è già detto, nella volontà di non intralciare il sereno esercizio del diritto di impugnare. Né si può pretendere di rifuggire da «meccanismi rigidi»<sup>141</sup>, al cospetto di una norma che impone persino un obbligo automatico di riduzione della pena una volta constatata la fondatezza dei motivi di appello, ivi compresi quelli relativi alle circostanze (art. 597, comma 4, c.p.p.).

Tra l'altro, pare insufficiente l'obbligo della «adeguata motivazione»<sup>142</sup>, imposto da alcuni arresti della Suprema Corte ai giudici d'appello che intendano ridurre l'incidenza delle circostanze attenuanti rispetto alla sentenza di primo grado, quando mutino le relazioni reciproche tra gli elementi di commisurazione della pena. Si tratta, infatti, di un simulacro di garanzia: poca utilità può avere per l'imputato una giustificazione, anche dettagliata, dell'operazione, se il

---

<sup>138</sup> Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.

<sup>139</sup> Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.

<sup>140</sup> Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.

<sup>141</sup> Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.

<sup>142</sup> Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 16958, El Ancer, cit.

risultato è quello di neutralizzare l'operatività del meccanismo di favore *ex art.* 597 c.p.p.

Infine, l'esito pare ancora meno coerente quando perviene in sede di rinvio. La giurisprudenza in questione pare infatti trascurare l'interazione tra il divieto di *reformatio in peius* e l'effetto preclusivo del giudicato. Come sottolineato da altre pronunce della Suprema Corte, questi due principi, «nel caso in cui la pena inflitta, per il concorso di circostanze attenuanti o aggravanti [...], sia il risultato di operazioni di addizione e/o sottrazione dei valori corrispondenti a ciascun componente, impongono che sia rispettato non solo il criterio di determinazione della pena base, ma anche i criteri aritmetici in base ai quali furono calcolati i susseguenti aumenti o riduzioni di pena»<sup>143</sup>. Come sottolineato anche in dottrina, le componenti della pena costituiscono una «unità ontologica», che esclude la possibilità di graduare gli aumenti o le diminuzioni secondo criteri difformi da quelli precedentemente adottati, quando gli stessi siano coperti dal giudicato<sup>144</sup>.

## 6.2. ...riqualificazione giuridica del fatto?

Il problema relativo alla misura delle circostanze attenuanti si è posto anche con riferimento all'avvenuta riqualificazione giuridica del fatto operata con la sentenza di secondo grado.

Un orientamento giurisprudenziale, che oggi pare consolidato, afferma che non viola il divieto di *reformatio in peius* il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dalla sentenza riformata<sup>145</sup>. Muovendo dal presupposto che le circostanze *ex art.* 62-*bis* c.p. sono previste per adeguare la pena al disvalore del fatto e alla personalità dell'autore, la Cassazione ha più volte affermato che «ove cambi il "fatto", per un diverso apprezzamento dei suoi elementi costitutivi, muta la necessità di "adeguamento" imposta al giudicante». In altre parole, «la relazione che intercorre tra il reato e l'elemento circostanziale comporta che, mutato il reato, muti anche il giudizio sull'elemento di circostanza»<sup>146</sup>.

---

<sup>143</sup> Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 252, Amante, in *Giur. it.*, 2012, 1637 ss.

<sup>144</sup> ONESTI (2011), p. 1639.

<sup>145</sup> Cass., Sez. I, 1 luglio 2022, n. 34032, Scapin, in *DeJure*; Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, in *C.E.D. Cass.*, n. 270667; Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.; Cass., Sez. IV, 30 settembre 2021, n. 44949, Gamal, in *C.E.D. Cass.*, n. 282242 addirittura ammette un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure nel caso di riqualificazione giuridica del fatto.

<sup>146</sup> Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, cit.; Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.

Una prima riserva va mossa al ragionamento con cui la Cassazione sembra intravedere nella riqualificazione del reato un'ipotesi nella quale «cambi il "fatto"»<sup>147</sup>. In realtà, il mutamento del titolo di reato non è necessariamente figlio di una diversa ricostruzione dei fatti, visto che possono ben darsi situazioni nelle quali, fermo l'accertamento compiuto in primo grado, il giudice d'appello ritenga che il fatto sia sussumibile sotto una norma incriminatrice diversa da quella individuata in primo grado. Inoltre, non si comprende perché la riqualificazione in un reato meno grave dovrebbe legittimare una riduzione proporzionalmente inferiore a titolo di attenuanti generiche, se si ritiene che loro funzione sia anche quella di adeguare la pena al disvalore del fatto: se questo risulta meno grave (ad esempio, quando il reato di tentato omicidio venga riqualificato in quello di violenza privata<sup>148</sup>), non si comprende perché debba variare, in senso peggiorativo, l'incidenza delle circostanze.

Per il resto, l'orientamento qui riportato pare un'applicazione della (discussa) regola sopra illustrata, secondo cui, al variare degli «elementi [...] giuridici che concorrono alla determinazione della pena» e dei rapporti tra questi intercorrenti, può corrispondere una diversa incidenza degli stessi sul trattamento sanzionatorio finale.

Peraltro, il principio in questione mostra il fianco da un ulteriore punto di vista: non sembra, infatti, che il legislatore abbia attribuito al giudice d'appello il potere di riqualificare il fatto per consentire consequenziali variazioni nell'apparato circostanziale. Invero, l'esercizio di questa prerogativa è ricollegabile a ben altre *rationes*. Il fondamento del potere di riqualificazione *in peius* è stato infatti variamente individuato nel principio *iura novit curia*<sup>149</sup>, nell'esigenza che lo *ius dicere*, manifestazione tipica dell'attività giurisdizionale, non incontri ostacoli nella sua funzione definitoria, visto che l'attuazione della legge costituisce un interesse che trascende quello dell'imputato<sup>150</sup> o, infine, nel dovere del giudice d'appello di realizzare il diritto attraverso la correzione della sentenza di primo grado<sup>151</sup>.

Tra l'altro, l'art. 597, comma 3, c.p.p. abilita il giudice a una riqualificazione *in peius* del fatto in deroga al generale divieto di assumere statuizioni peggiorative per appellante. Dunque, non pare che il legislatore consenta, oltre al mutamento del titolo di reato, provvedimenti consequenziali come quelli ipotizzati dalla giurisprudenza, se si considera, tra l'altro, l'apprezzamento delle

---

<sup>147</sup> Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, cit.; Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.

<sup>148</sup> È l'esempio di Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.

<sup>149</sup> TRANCHINA e DI CHIARA (1999), p. 209; BARGIS e BELLUTA (2013), p. 18.

<sup>150</sup> DEL POZZO (1957), p. 233; SPANGHER (1988), p. 291.

<sup>151</sup> CARULLI (1960), p. 84.

circostanze quali elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena per effetto del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 597 c.p.p.

## 7. Osservazioni conclusive: quali prospettive per un divieto “sgretolato”?

Nella varietà degli approdi interpretativi a cui si è fatto riferimento, un dato che può dirsi acquisito è la natura anfibologica del divieto di *reformatio in peius*, «la cui essenza è ancora oggi in parte sfuggente e le cui matrici sono sfocate»: le incertezze e i dubbi si riversano sulla fisionomia dell'istituto, «avviluppata in molteplici decisioni, sovente a Sezioni unite, che hanno affermato tutto e il suo contrario»<sup>152</sup>. Emerge infatti la tendenza alla creazione di «sottocorrenti interpretative»<sup>153</sup>, che declinano il principio in questione caso per caso, spesso mal celando la finalità di delimitarne in maniera significativa l'ambito operativo<sup>154</sup>.

Né le opzioni ermeneutiche più garantistiche, fatte proprie anche dalle Sezioni unite, vanno esenti da critiche, nella parte in cui ancorano il divieto di *reformatio in peius* al principio devolutivo e ipotizzano un vincolo ai poteri decisorii del giudice derivante dai motivi di impugnazione, disconoscendo le linee di fondo del giudizio di appello come disciplinato dal diritto vigente.

Ancor più criticabili paiono le deroghe introdotte dalla Suprema Corte all'operatività del criterio analitico, con cui si è disarticolata l'unità dell'istituto, anche in contrasto con le chiare indicazioni che derivano dall'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.

Non è difficile leggere in questi orientamenti l'insofferenza per un principio da molti ritenuto incompatibile con l'efficienza della giustizia penale. Proprio quest'ultimo aspetto pare oggi ineludibile in una disamina del divieto di *reformatio in peius*. Del resto, le criticità derivanti dalla possibilità di proporre

---

<sup>152</sup> TODARO (2021), p. 1971.

<sup>153</sup> DE MARTINO (2015), p. 1946.

<sup>154</sup> SANTORIELLO (2017), p. 2.

appello “senza patire rischi” sono note<sup>155</sup> e hanno alimentato diverse proposte soppressive<sup>156</sup>, care innanzitutto alla magistratura associata<sup>157</sup>.

Con riferimento a ciò, una breve considerazione può essere svolta, in questa sede, sulla coerenza del principio con il sistema, per come questo si presenta anche alla luce dell’ultima riforma del processo penale, ispirata a un evidente *sfavor impugnationis*.

In verità, il solco pare essere stato tracciato già dalla riforma Orlando, con alcuni interventi che hanno inciso in maniera restrittiva sulle facoltà dell’imputato. La l. 23 giugno 2017, n. 103, ad esempio, nell’intento di recepire gli indirizzi delle Sezioni unite in punto di specificità estrinseca dei motivi<sup>158</sup>, ha previsto, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica anche dei capi e dei punti cui l’impugnazione si riferisce, delle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’erronea valutazione e delle richieste, anche istruttorie (art. 581 c.p.p.). Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha poi escluso l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la pena alternativa (art. 593, comma 3, c.p.p.).

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)<sup>159</sup> ha portato a compimento questo percorso, con riguardo tanto all’appesantimento degli oneri di parte, quanto all’ulteriore delimitazione della legittimazione a impugnare. Per l’appello, ad esempio, si è rafforzata la previsione dell’inammissibilità per aspecificità dei motivi, imponendo di enunciare in forma puntale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato

<sup>155</sup> CIANI (2007), p. 1388; CIANI (2012), p. 3650.

<sup>156</sup> Tra le proposte di legge depositate nella scorsa legislatura, v., per esempio, il d.d.l. S. 551, presentato dal sen. Evangelista, concernente la «abrogazione del divieto di *reformatio in peius* nel processo d’appello in caso di impugnazione da parte del solo imputato», consultabile in [www.senato.it](http://www.senato.it) e la p.d.l. A. C. 3047, presentata dall’on. Ferraresi, concernente la «abrogazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di *reformatio in peius* nel processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato», consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it). Per la legislatura precedente, v., per esempio, p.d.l. A.C. 1365, presentata dagli on. Turco e altri, concernente la «abrogazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di *reformatio in peius* nel processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato», consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it); p.d.l. A.C. 4239, presentata dall’on. Ferraresi, recante il medesimo titolo, consultabile in [www.camera.it](http://www.camera.it), su cui v. CERTOSINO (2017), p. 389. Stupisce, tra l’altro, che tutte le citate proposte abolitive prevedessero l’abrogazione del solo art. 597, comma 3, c.p.p., noncuranti dell’esistenza del comma 4 e della sua centralità nel definire la portata del divieto di *reformatio in peius* nell’architettura del codice attuale.

<sup>157</sup> *Proposte di riforma dell’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale (approvate dal Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 10 novembre 2018)*, consultabile in [www.associazionemagistrati.it](http://www.associazionemagistrati.it), p. 23, su cui v. STORTONI (2019), p. 379; SANTALUCIA (2019), p. 974. In senso fortemente critico, v. Unione delle Camere Penali Italiane, *Proposte dell’ANM di controriforma: le osservazioni dell’Unione*, consultabile in [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), 13 novembre 2018.

<sup>158</sup> Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, in *C.E.D. Cass.*, n. 268823.

<sup>159</sup> L’entrata in vigore della riforma, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata differita al 30 dicembre 2022 dall’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.

(nuovo art. 581, comma 1-*bis*, c.p.p.). Il requisito della specificità estrinseca è stato così accolto senza ambiguità nella disposizione codicistica<sup>160</sup>, fuggendo i dubbi di quella parte della dottrina secondo cui non poteva ritenersi univoca in questo senso la formulazione risultante dalla legge Orlando<sup>161</sup>. Inoltre, si è stabilita l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (nuovo art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p.). In più, si è estesa la regola dell'inappellabilità anche alle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nuovo art. 593, comma 3, c.p.p.). Addirittura, si è introdotta un'inedita forma di premialità con scopi dissuasivi nell'ambito del giudizio abbreviato, prevedendo un'ulteriore riduzione di pena di un sesto, ad opera del giudice dell'esecuzione, in caso di mancata proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di condanna (nuovo art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p.).

La direzione impressa dal legislatore, ispirata a finalità di velocizzazione processuale, è quella di responsabilizzare le parti e di scoraggiare la proposizione dei gravami. In un contesto di questo tipo, ispirato al «superamento del canone tradizionale del *favor impugnationis*»<sup>162</sup>, può sollevare qualche dubbio la scelta di non agire sull'art. 597 c.p.p., che costituisce il primo incentivo alla proposizione dell'appello e, di conseguenza, un potenziale moltiplicatore delle impugnazioni, in contrasto con il valore dell'efficienza del sistema. In questo senso, la riforma Cartabia pare caratterizzata dalla stessa contraddizione che aveva contrassegnato la riforma Orlando, di cui si ricorda, accanto ad interventi animati da scopi deflattivi, l'esclusione dell'appello incidentale del pubblico ministero, l'unico istituto che poteva fungere per l'imputato da contropinta psicologica alla proposizione dell'appello<sup>163</sup>.

Viene allora da chiedersi se le segnalate aporie dell'attuale quadro normativo possano comunque trovare una giustificazione ragionevole.

In via di prima approssimazione, la sopravvivenza del divieto di *reformatio in peius* anche nel contesto dell'ultima riforma del processo penale potrebbe spiegarsi, ancora una volta, con la forza della tradizione, che, proprio nella materia delle impugnazioni, ha frenato gli sviluppi più innovativi prospettati dalla Commissione Lattanzi<sup>164</sup> e che, peraltro, caratterizza la storia plurisecolare

---

<sup>160</sup> DELLA TORRE (2022), p. 43.

<sup>161</sup> LA ROCCA (2018), pp. 4-5; DINACCI (2018), p. 594.

<sup>162</sup> GIALUZ (2022).

<sup>163</sup> Sul punto, peraltro, v. MARANDOLA (2018b), p. 1785, che, con riferimento alle critiche per l'abolizione dell'appello incidentale quale limite agli appelli temerari, sottolinea come si dimentichi che i rimedi volti al contrasto delle impugnazioni infondate operino, per effetto della riforma, a monte, citando quale esempio il novellato art. 581 c.p.p., escludendo che la soppressione dell'appello incidentale possa avere effetti negativi in punto di efficienza del sistema.

<sup>164</sup> Eccettuata l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-*bis* c.p.p., il riferimento è alla trasformazione

dell'istituto. Si tratta della risposta più immediata, che, però, non sembra soddisfare appieno.

Si può tentare, allora, di cambiare prospettiva.

Innanzitutto, sembra condivisibile la tesi secondo cui un mercato *favor impugnationis* ha ragion d'essere nei sistemi inquisitori<sup>165</sup>, nei quali, per supplire alle carenze di un primo grado non garantito, si predispone una pluralità di gravami per tentare di assicurare, attraverso la reiterazione dei controlli, una decisione "giusta". Tuttavia, pare altrettanto vero che l'adeguamento del giudizio d'appello ai principi del sistema accusatorio non possa passare attraverso l'ampliamento, *in malam partem*, dei poteri decisori di un giudice che continua a decidere *ex novo* su tutte le questioni sottese ai punti attinti dai motivi, anche al di là delle prospettazioni delle parti, e basandosi, di regola, sulle prove assunte nel giudizio di primo grado.

La riflessione, dunque, non può che estendersi alle esigenze di razionalizzazione dell'appello, di cui si era fatta carico la Commissione Lattanzi, con alcune proposte che sono tuttavia rimaste inascoltate. Si è mancata, anche questa volta, l'occasione di operare un complessivo riequilibrio dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado, procrastinando l'adattamento del sistema delle impugnazioni al mutato modello processuale.

In questo contesto, agire, a quadro normativo invariato, sul solo divieto di *reformatio in peius* avrebbe probabilmente aggravato la contraddizione insita nella previsione di un mezzo di gravame generalizzato e sostanzialmente «*bon à tout faire*»<sup>166</sup>, nell'ambito di un codice che vorrebbe attribuire assoluta centralità al giudizio di primo grado, in quanto fase che, al contrario delle successive, è connotata dalla massima esplicitazione delle garanzie. Sembra infatti conservare la sua validità l'opinione di chi, all'indomani dell'entrata in vigore del codice del 1988, intravedeva nel divieto di *reformatio in peius* un bilanciamento di quelle componenti di inquisitorialità insite in un giudizio d'appello su cui ancora pesava (e continua a pesare) l'eredità del sistema misto<sup>167</sup>. In altre parole, finché l'ambito cognitivo del giudice di seconde cure rimarrà delimitato dai confini dell'attuale art. 597, comma 1, c.p.p., l'abrogazione dell'istituto rischia di generare una contraddizione ancora più vistosa di quella segnalata in apertura. Ne risulterebbe compressa, infatti, la dimensione critica dell'appello, a beneficio dei poteri decisori del giudice di secondo grado che, pur non avendo celebrato il

---

dell'appello in mezzo a critica vincolata e all'abolizione della legittimazione ad appellare del pubblico ministero, cadute per effetto del fuoco incrociato dell'avvocatura e della magistratura, sul punto v. BARGIS (2021), p. 2.

<sup>165</sup> GIALUZ (2022).

<sup>166</sup> CHIAVARIO (1991), p. 16.

<sup>167</sup> SPANGHER (1988), p. 308.



dibattimento, continua a poter rivalutare tutte le questioni, anche implicite, purché riconducibili ai punti devoluti dall'impugnazione di parte. Il recupero dell'efficienza processuale nelle fasi delle impugnazioni sembra dunque dover passare per interventi organici di più ampio respiro.

Peraltro, occorre chiedersi se possa mutare il quadro, qualora si accolgano gli approdi di quella parte della giurisprudenza secondo cui devono operare gli obblighi di rinnovazione istruttoria anche nel caso di riforma *in peius* della sentenza di condanna<sup>168</sup>. A tal proposito, si potrebbe sostenere che la riedizione del metodo di acquisizione della prova proprio del primo grado faccia salve la qualità dell'accertamento e le garanzie della difesa, riducendo le componenti inquisitorie dell'attuale giudizio d'appello.

Innanzitutto, va precisato che, con l'entrata in vigore dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., l'obbligo di rinnovazione è stato espressamente limitato alle sole fattispecie in cui sia appellata una sentenza di proscioglimento, nonostante i dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale articolati da parte della dottrina. Si è ritenuto che, se la disposizione mira a tutelare l'imputato laddove vi sia il rischio che la sua posizione processuale subisca un mutamento peggiorativo, la garanzia della rinnovazione dovrebbe essere assicurata anche a fronte di una condanna in primo grado. Secondo alcuni, la normativa attuale creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra gli imputati, modulando l'estensione del diritto di difesa a seconda della tipologia di sentenza impugnata<sup>169</sup>. Inoltre, si è sostenuto che l'attuale assetto normativo sia contrario agli indirizzi che pervengono dalla Corte edu, richiamando alcuni precedenti che hanno affermato la necessità della rinnovazione pure quando l'impugnazione tendeva alla *reformatio in peius* parziale<sup>170</sup>. Peraltro, la scelta legislativa di limitare l'obbligo di rinnovazione all'appello delle sentenze di proscioglimento è rimasta inalterata anche a seguito della riforma Cartabia, che pure è intervenuta sull'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., escludendo l'operatività della disposizione nel caso di prove già valutate in via cartolare nel giudizio abbreviato "semplice".

In ogni caso, anche a volere ipotizzare, *de iure condendo*, un'estensione degli obblighi di rinnovazione alla *reformatio in peius* di una sentenza di condanna, non pare che la riassunzione della prova sia una garanzia sufficiente a escludere i residui di inquisitorialità che ancora caratterizzano il secondo grado di giudizio e a legittimare, quindi, approdi decisori sfavorevoli all'imputato. Ciò, innanzitutto, per via della irripetibilità congenita della prova dichiarativa, che, in sede di rinnovazione, rischia di essere inidonea a fornire risultati analoghi a

---

<sup>168</sup> Cass., Sez. II, 8 maggio 2017, n. 24478, G. M., in *C.E.D. Cass.*, n. 24478.

<sup>169</sup> NACAR (2018), pp., 320-325.

<sup>170</sup> GIANGRECO (2020), p. 96; NACAR (2018), pp., 320-325, che richiama, tra l'altro, Corte edu, 4 ottobre 2016, Torja c. Romania.

quelli dell'esame originario<sup>171</sup>. Dunque, la rinnovazione del dibattimento non sembra un "rimedio compensativo" idoneo a neutralizzare il divieto *ex art. 597 c.p.p.*, senza considerare le potenziali ricadute che avrebbe sul principio della ragionevole durata del processo.

Tra l'altro, l'inserimento di «pillole di contraddittorio»<sup>172</sup> nel giudizio di secondo grado non andrebbe nella direzione dell'adeguamento dell'appello al modello accusatorio, che, attribuendo centralità assoluta al giudizio di prime cure, richiederebbe l'accentuazione della natura critica dell'impugnazione, ma si porrebbe nel solco della tradizione continentale, caratterizzata dalla successione di puri gravami<sup>173</sup>.

## Bibliografia

BARGIS, Marta (2021): "Non c'è pace per le impugnazioni. I ripensamenti del governo azzerano le proposte innovative della Commissione Lattanzi", *www.studiosiprocesso penale.it*, pp. 1-7.

BARGIS e BELLUTA (2013): *Impugnazioni penali, assestamenti del sistema e prospettive di riforma* (Torino, Giappichelli).

BELLAVISTA, Girolamo (1960): *Studi sul processo penale*, II (Milano, Giuffrè).

BELLUTA, Hervé (2013): "L'odissea del divieto di *reformatio in peius*: la parola torna alle Sezioni unite", *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*.

BONCOMPAGNI, Federico (2018): "Quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite *in executivis*", *Diritto penale e processo*, pp. 71-78.

BONETTO, Gianfranco (2005): "L'appello", in AIMONETTO, Maria Gabriella (editor): *Le impugnazioni* (Torino, Utet), pp. 227-297.

---

<sup>171</sup> In sede di rinnovazione, i testimoni sono infatti chiamati a riferire di fatti ancora più lontani nel tempo, con la conseguenza che ciò comporta sulla memoria degli stessi e sul rischio che il dichiarante confonda la memoria degli eventi con quella delle dichiarazioni già rese in primo grado. Tra l'altro, il testimone, tra i due esami, può essere sottoposto a pressioni e suggestioni processuali ed extraprocessuali. Infine, manca l'effetto sorpresa dell'originaria escussione, e in particolare dell'originario controesame. Sul punto, con riferimento proprio al tema in questione v. CANESCHI (2017), pp. 7 ss.; in generale v. DANIELE (2021), p. 16; GALLUCCIO MEZIO (2019), pp. 1431-1433; FERRUA (2021); CAPONE (2021), p. 3409.

<sup>172</sup> GALLUCCIO MEZIO (2019), p. 1431.

<sup>173</sup> In questo senso, v. CAPONE (2018), p. 3.

- BRICCHETTI, Renato (2020): “Separazione delle carriere dei magistrati”, *www.dirittodidifesa.eu*, pp. 1-4.
- CANESCHI, Gaia (2017): “Rinnovazione istruttoria anche in caso di *reformatio in peius* parziale: l’inarrestabile metamorfosi del giudizio di appello”, *Archivio penale web*, 3, pp. 1-10.
- CAPONE, Arturo (2018): “La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello”, *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, pp. 1-16.
- CAPONE, Arturo (2021): “L’appello e la logica del controllo. Dalla (mancata) riforma al sistema vigente”, *Cassazione penale*, pp. 3405-3429.
- CARINI, Camillo (2007): “Sul divieto della *reformatio in peius* nel «nuovo» giudizio”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 2296-2309.
- CARULLI, Nicola (1960): “I poteri del giudice di appello in riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 72-108.
- CERTOSINO, Danila (2017): “L’abolizione del divieto di *reformatio in peius*”, *Processo penale e giustizia*, 3, p. 389.
- CHIAVARIO, Mario (1991): “Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti ed i mancati equilibri di una riforma”, in CHIAVARIO, Mario (editor): *Commentario al nuovo codice di procedura penale* (Torino, Utet), pp. 3-20
- CIANI, Gianfranco (2007): “Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti”, *Cassazione penale*, pp. 1388-1408.
- CIANI, Gianfranco (2012): “Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità”, *Cassazione penale*, pp. 3650-3657.
- CONZ, Andrea (2014): “Il sillogismo condizionale delle Sezioni unite in tema di *reformatio in peius*”, *Archivio penale web*, 2, pp. 1-10.
- CREMONESI, Luca (2006): “*Reformatio in peius*, divieto e paradosso”, *Diritto e giustizia*, 23, pp. 54-55.
- DANIELE, Marcello (2021): “L’immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anticorpi accusatori”, *Sistema penale*, 2, pp. 53-71.
- DE MARSICO, Alfredo (1963): “Il divieto della *reformatio in peius* come principio generale nel sistema delle impugnazioni”, *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti*, pp. 585-590.
- DE MARTINO, Hanna (2015): “La tutela dell’imputato tra divieto di *reformatio in peius* e reato continuato”, *Cassazione penale*, pp. 1944-1951.
- DEL POZZO, Carlo Umberto (1957): *L’appello nel processo penale* (Torino, Unione tipografico-editrice torinese).
- DELITALA, Giacomo (1927): *Il divieto della reformatio in peius nel processo penale* (Milano, Società editrice Vita e Pensiero).
- DELLA TORRE, Jacopo (2022): “La crisi dell’appello nel prisma della statistica giudiziaria”, *Archivio penale web*, 2, pp. 1-60.

- DINACCI, Filippo (2002): *Il giudizio di rinvio nel processo penale* (Padova, Cedam).
- DINACCI, Filippo (2018): “La riforma del giudizio in Cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia”, *Diritto penale e processo*, pp. 591-601.
- FAMIGLIETTI, Ada (2014): “Un nuovo contrasto in materia di divieto di *reformatio in peius*”, *Processo penale e giustizia*, 6, pp. 77-83.
- FERRUA, Paolo (2021): “Sopprimere l’appello del pm può aiutare a salvare la giustizia”, *www.ildubbio.news*.
- FIFI, Sergio (2002): “Nota in materia di divieto di *reformatio in peius*”, *Giurisprudenza italiana*, p. 509
- FLICK, Giovanni Maria (2017): “L’efficienza a costo zero: l’abolizione del divieto di *reformatio in peius*”, *Cassazione penale*, pp. 1757-1764.
- FLICK, Giovanni Maria (2020): “Dall’oblio alla memoria: o viceversa? Divagazioni sulla prescrizione”, *Cassazione penale*, pp. 894-910.
- GAETA e MACCHIA (2009): “L’appello”, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale* (Torino, Utet), pp. 269-625.
- GALLUCCIO MEZIO, Gaetano (2019): “La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello alla luce delle più recenti evoluzioni: un rimedio peggiore del male?”, *Cassazione penale*, pp. 1415-1437.
- GATTI, Tancredi (1933): *L’eccezione penale* (Padova, Cedam).
- GIALUZ, Mitja (2022): “Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)”, *www.sistemapenale.it*, pp. 1-91.
- GIANGRECO, Mattia (2020): “La perizia come prova dichiarativa e la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603 comma 3 c.p.p.”, *Diritto penale e processo*, pp. 93-98.
- GIANNUZZI, Riccardo (2006): “Revoca del beneficio delle circostanze attenuanti generiche: violazione del divieto di *reformatio in peius* o “pienezza dei poteri valutativi” del giudice?”, *Cassazione penale*, pp. 127-131.
- INZERILLO, Giuseppe (2021): “Brevi cenni in tema di impugnazioni su alcuni *obiter dicta* della Suprema Corte nell’ambito delle pronunce sulla nota vicenda “Vannini””, *Archivio penale web*, 2, pp. 1-18.
- KOSTORIS, Roberto (2008): “Le impugnazioni penali, travagliato terreno alla ricerca di nuovi equilibri”, *Rivista di diritto processuale*, pp. 915-929.
- LA ROCCA, Nadia (2018): “Inammissibilità cedevole e *favor impugnationis* offuscato”, *Archivio penale web*, 3, pp. 1-17.
- LOZZI, Gilberto (1968): *Favor rei e processo penale* (Milano, Giuffrè).
- LOZZI, Gilberto (2018): *Lezioni di procedura penale* (Torino, Giappichelli).
- LUDOVICI, Luigi (2014): “Le Sezioni unite sui rapporti tra divieto di *reformatio in peius* e reato continuato”, *Cassazione penale*, pp. 2848-2859.

- LUPO, Ernesto (2022): “Prospettive della legalità penale”, *Sistema penale*, 12, pp. 105-119.
- MACCHIA, Alberto (2017): “Linee evolutive del sistema d’appello alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale”, *Cassazione penale*, pp. 2136-2150.
- MACCHIA, Alberto (2020): “Le impugnazioni penali fra riforme legislative e interpretazioni giurisprudenziali”, *Cassazione penale*, pp. 932-950.
- MALAVASI, Roberta (2003): “Applicabilità del divieto di *reformatio in peius* al secondo giudizio di rinvio”, *Cassazione penale*, pp. 155-159.
- MANZINI, Vincenzo (1949): *Trattato di diritto processuale penale italiano* (Torino, Unione tipografico-editrice torinese).
- MARANDOLA, Antonella (2018a): “Doppio annullamento, giudizio di rinvio e divieto di *reformatio in peius*”, *Processo penale e giustizia*, 3, pp. 524-528.
- MARANDOLA, Antonella (2018b): “Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni – Commento al d.lgs. n. 11/2018: l’ultimo tassello per una “nuova” configurazione del giudizio d’appello (e altre minime modifiche al giudizio di cassazione)”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1785-1793.
- MARANDOLA, Antonella (2020): “Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 286-293.
- MARIANI, Franco: “Divieto della *reformatio in peius* nei giudizi di rinvio”, *Rivista penale*, 1962, 2, 692-696.
- MAZZA, Oliviero (2020): “L’appello necessario”, *www.dirittodidifesa.eu*, pp. 1-10.
- MONTAGNA, Mariangela (1998): “Divieto di *reformatio in peius* e appello incidentale”, in GAITO, Alfredo (editor): *Le impugnazioni penali* (Torino, Utet), pp. 367-448.
- NACAR, Barbara (2017): “Procedimento di esecuzione e continuazione fra reati – La emenda della pena in ragione del riconoscimento della continuazione *in executivis*”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 2742-2759.
- NACAR, Barbara (2018): “La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello: dubbi applicativi e questioni di legittimità costituzionale”, *Diritto penale e processo*, pp. 314-331.
- NUZZO, Francesco (2007): “I limiti oggettivi all’appello incidentale”, *Cassazione penale*, pp. 2335-2354.
- NUZZO, Francesco (2008): *L’appello nel processo penale* (Milano, Giuffrè).
- ONESTI, Sergio (2011): “In tema di quantificazione del trattamento sanzionatorio: rapporto di interdipendenza tra pena base e aumenti”, *Giurisprudenza italiana*, pp. 1637-1640.
- PAULESU, Pier Paolo (2020): “Divieto di *reformatio in peius*: note a margine di una garanzia controversa”, *Archivio penale web*, 1, pp. 1-21.

- PISANI, Mario (1967): *Il divieto della "reformatio in peius" nel processo penale italiano* (Milano, Giuffré).
- PISANI, Mario (2008): "Le impugnazioni", in PISANI, MOLARI, PERCHINUNNO, CORSO, DOMINIONI, GAITO, SPANGHER (eds.): *Manuale di procedura penale* (Bologna, Monduzzi), pp. 550-617.
- PISANI, Mario (2013a): "Divieto della *reformatio in peius*: appunti penalistici retrospettivi e considerazioni impolitiche", *Rivista di diritto processuale*, pp. 279-298.
- PISANI, Mario (2013b): "Il giudice, la legge e l'art. 101, comma 2, Cost.", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 558-572.
- PISANI, Mario (2017): "Una fragile difesa di un divieto ultracentenario", *Rivista di diritto processuale*, pp. 1517-1525.
- ROMEO, Gioacchino (2013): "Le Sezioni unite sul divieto di *reformatio in peius*", [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org).
- SANTALUCIA, Giuseppe (2019): "Brevi note sulla difficile riforma dell'appello tra fughe in avanti della giurisprudenza e timidezze del legislatore", *Cassazione penale*, pp. 973-981.
- SANTORIELLO, Ciro (2017): "Ripensare il divieto della *reformatio in peius*", *Archivio penale web*, 3, pp. 1-5.
- SPANGHER, Giorgio (1988): "*Reformatio in peius* (divieto di)", in CONSO e VASSALLI (eds.): *Enciclopedia del diritto*, 39 (Milano, Giuffré), pp. 272-308.
- SPANGHER, Giorgio (2014): "Un'altra violazione del divieto di *reformatio in peius* (...e non solo)", *Giurisprudenza italiana*, pp. 1231-1232.
- STORTONI, Luigi (2019): "Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 379-396.
- TODARO, Guido (2021): "Giudizio abbreviato, diminuente del rito, pena illegale, principio devolutivo, divieto di *reformatio in peius*: le Sezioni unite e il composito mosaico della legalità", *Cassazione penale*, pp. 1957-1975.
- TRANCHINA e DI CHIARA (1999): "Appello (diritto processuale penale)", in FALZEA, Angelo (editor): *Enciclopedia del diritto, Aggiornamento III* (Milano, Giuffré), pp. 200-215.
- TROISI, Paolo (2017): "La rideterminazione della pena per i reati satellite nel "giudizio" della fase esecutiva", *Cassazione penale*, pp. 1810-1824.
- VARRASO, Gianluca (2017): "Riconoscimento della continuazione *in executivis* e limiti alla pena applicabile dal giudice: le Sezioni unite completano la lettura dell'art. 671 c.p.p.", *Cassazione penale*, pp. 4291-4302.
- VIGANÒ, Francesco (2022): "La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'Unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia", [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), pp. 1-19.

